


AMBITO
TERRITORIALE
DI CACCIA
CASERTA

Provincia di Caserta

Piano Faunistico Venatorio 2019 - 2024

Legge Regione Campania n. 26 del 9 settembre 2012

Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5 del 4 agosto 2011, art.2 c.4



BS Thurner Hof/wikipedia.org

Ufficio di Piano:

Valerio Toscano - Presidente A.T.C. Provincia di Caserta
Andrea Pirozzi - Servizio Caccia e Pesca Provincia di Caserta
RUP Andrea Pascarella, Segretario A.T.C. Provincia di Caserta

Progetto: RTI GEOGRAPHICA

dott. Paolo Varuzza, arch. Giuseppe Iadarola, dott.ssa Daniela Giustini, dott. Umberto Cavini



PROGETTO PRELIMINARE


Rapporto Ambientale Preliminare

Valutazione Ambientale Strategica - Valutazione d'Incidenza

Tavola n. **R1p**

settembre 2019

scala:100.000



AMBITO
TERRITORIALE
DI CACCIA
CASERTA

Viale Carlo III - Ex CIAPI, 153 81020 San Nicola La Strada (CE)

PIANO **F**AUNISTICO **V**ENATORIO
DELLA PROVINCIA DI CASERTA
2019 - 2024

(Legge Regione Campania n.26 del 9 settembre 2012)

VALUTAZIONE **A**MBIENTALE **S**TRATEGICA
VALUTAZIONE D' **I**NCIDENZA
RAPPORTO **A**MBIENTALE **P**RELIMINARE

(art.13 D.Lgs.03.04.2006, n.152)

(Regolamento di attuazione per il governo del territorio n 5 del 4 agosto 2011, art.2 c.4)

Settembre 2019

Tavola R1_p

“Il miglior amico della terra dell'uomo è l'albero. Quando noi usiamo gli alberi con rispetto e parsimonia, noi abbiamo una delle più grandi risorse sulla terra”.

Frank Lloyd Wright

Ufficio di Piano:

dott. **Valerio Toscano** - Presidente A.T.C. Provincia di Caserta

Andrea Pirozzi - Servizio Caccia e Pesca Provincia di Caserta

R.U.P. : **Andrea Pascarella** - Segretario A.T.C. Provincia di Caserta

Progettazione e Rapporto ambientale:

RTI GEOGRAPHICA: dott. **Paolo Varuzza**, arch. **Giuseppe Iadarola**,
dott.ssa **Daniela Giustini**, dott. **Umberto Cavini**.

0. INTRODUZIONE.	6
0.1 Quadro normativo di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.I. o V.Inc.A).	8
<i>0.1.1 Normativa comunitaria.</i>	8
<i>0.1.2 Normativa statale.</i>	10
<i>0.1.3 Normativa regionale.</i>	14
0.2 La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.I. o V.Inc.A).	17
0.3 La VAS e la V.I. o V.Inc.A in relazione ai Piani faunistico-venatori della Regione Campania.	20
0.4 Articolazione e struttura del Rapporto ambientale.	24
0.5 Percorso istituzionale e consultazioni.	27
1. STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE.	31
1.1 Contesto territoriale di riferimento.	33
1.2 Dissesto idrogeologico e pianificazione di bacino.	38
<i>1.2.1 Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Meridionale.</i>	40
<i>1.2.2 Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale.</i>	44
1.3 Caratteri climatici.	45
1.4 Uso del suolo.	46
1.5 Carta della natura.	50
1.6 Aspetti agro-pastorali.	51
1.7 Aree protette e regime vincolistico.	53
<i>1.7.1 Regime vincolistico dell'area di studio.</i>	55
<i>1.7.2 Piani paesaggistici.</i>	57
1.8 Aree Natura 2000.	58

2. STRUTTURA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO.	61
2.1 Indirizzi generali del piano.	61
2.2 Obiettivi del Piano.	61
2.3 Quadro normativo di riferimento per l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC).	62
2.4 Piano Faunistico-Venatorio Regionale.	70
3. ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PFVP.	73
4. AREE INTERESSATE DAL PIANO.	75
4.1 Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) e Superficie utile alla caccia (SUC) a gestione programmata.	75
4.2 Comprensori omogenei e aree vocate.	79
4.2.1 Caratteristiche dei comprensori omogenei.	88
4.3 Istituti faunistici 2019 - 2024.	92
4.3.1 Zone di Ripopolamento e cattura.	92
4.3.2 Centri pubblici di produzione di selvaggina.	94
4.3.3 Centri privati di produzione di selvaggina.	96
4.3.4 Zone per l'addestramento e allenamento cani senza abbattimenti.	96
4.3.5 Zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.	97
4.3.6 Valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.	98
4.3.7 Aziende faunistico - venatorie.	99
4.3.8 Aziende agriturismo - venatorie.	100
4.3.9 Parchi Regionali e aree protette.	100
4.3.10 Oasi di protezione.	101
5. AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE.	102
6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE.	103

7. EFFETTI DEL PIANO SULL'AMBIENTE.	104
7.1 Valutazione qualitativa.	105
7.2 Valutazione quantitativa.	106
8. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE.	109
9. SCELTA DELLE ALTERNATIVE.	110
10. MONITORAGGIO.	111

0. INTRODUZIONE.

La presente relazione è denominata **“Rapporto ambientale preliminare”** ed è finalizzata, nell’ambito della procedura di **Valutazione Ambientale Strategica**, all’avvio delle attività di “consultazione” tra “autorità procedente”, “autorità competente” e soggetti presenti sul territorio, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente. Più precisamente, il presente Rapporto preliminare viene redatto “[...] al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale”¹ e costituisce il documento "preliminare" esplicativo del processo di **Valutazione Ambientale Strategica (VAS)** condotto nella fase di elaborazione del **Piano Faunistico Venatorio (PFV)** della Provincia di Caserta, costituendone parte integrante.

Il Rapporto ambientale è redatto in osservanza dell’art.47 della L.R. Campania n.16 del 22/12/2004, il quale stabilisce che i piani territoriali di settore ed i piani urbanistici debbono essere accompagnati dalla valutazione ambientale di cui alla Direttiva 2001/42/CE, da effettuarsi durante la fase di redazione dei piani (comma 1), e che la valutazione debba scaturire da un Rapporto ambientale in cui siano individuati, descritti e valutati gli effetti significativi dell’attuazione del piano sull’ambiente e le alternative, alla luce degli obiettivi e dell’ambito territoriale di riferimento del piano (comma 2). Inoltre, è redatto in conformità al Regolamento di attuazione n.5 del 4 agosto 2011 della succitata norma per il governo del territorio, e consta dei seguenti elementi:

- descrizione sommaria dell’articolazione del “Rapporto ambientale” e dalla proposta di un indice di Rapporto;
- sintesi del quadro normativo di riferimento;

¹ Art. 13, c.1 Dlgs n.152/06 e s.m.i.: Redazione del Rapporto ambientale. “1. Sulla base di un rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell’attuazione del piano o programma, il proponente e/o l’autorità procedente entrano in consultazione, sin dai momenti preliminari dell’attività di elaborazione di piani e programmi, con l’autorità competente e gli altri soggetti competenti in materia ambientale, al fine di definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale”.

- descrizione del quadro programmatico e della pianificazione di riferimento;
- descrizione sommaria del quadro progettuale e degli obiettivi di Piano previsti dalla committenza;
- descrizione del “quadro ambientale” e dello stato attuale dell'ambiente.

7

La citata Direttiva 2001/42/CE stabilisce che per «valutazione ambientale» s'intende:

- l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale,
- lo svolgimento di consultazioni,
- la valutazione del Rapporto ambientale e dei risultati delle consultazioni nell'iter decisionale,
- e la messa a disposizione delle informazioni sulla decisione.

L'applicazione della Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi, comunemente conosciuta come “Valutazione Ambientale Strategica” (VAS), ha l'obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della stessa Direttiva, venga effettuata una valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente.

Come già accennato, la L.R. n.16/2004 rimanda esplicitamente alla Direttiva 2001/42/CE, la quale è stata recepita dalla Repubblica Italiana con il d.lgs. n.152/2006. Inoltre, il presente lavoro contiene anche gli elementi necessari per operare la valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n.357 del 1997, riferendosi direttamente all'allegato G dello stesso decreto n.357 del 1997. Per maggiore chiarezza, nel capitolo seguente viene brevemente tracciato il quadro normativo di riferimento per la VAS, tenuto conto delle norme che si sono susseguite negli ultimi anni a livello comunitario, nazionale e regionale.

0.1 Quadro normativo di riferimento per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e per la Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.I. o V.Inc.A).

8

Per un più dettagliato orientamento nel settore specifico, di seguito si riporta l'elenco delle principali norme di interesse ambientale che sono di riferimento per la presente relazione.

0.1.1 Normativa comunitaria.

- **Direttiva 79/409/CEE** (2 aprile 1979) del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (V.I.);
- **Direttiva 85/337/CEE** (27 giugno 1985): Direttiva concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. I progetti da sottoporre a valutazione d'impatto ambientale sono suddivisi in due elenchi, (allegato I e II) il primo riguarda opere la cui valutazione d'impatto ambientale è obbligatoria, il secondo riguarda opere che sono da sottoporre a V.I.A. solo se gli Stati membri lo ritengono opportuno.
- **Direttiva 92/43/CEE** (21 maggio 1992) del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (V.I.);
- **Direttiva 97/11/CE** (3 marzo 1997): modifica della direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- **Direttiva 42/2001/CE** del 21.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente: art.1 obiettivi, art.2 definizioni, art.3 ambito d'applicazione, art.4 obblighi generali, art.5 Rapporto ambientale, art.6 consultazioni, art.7 consultazioni transfrontaliere, art.8 iter decisionale, art.9 informazioni circa la decisione, art.10 monitoraggio, art.11 relazione

con le altre disposizioni della normativa comunitaria, art.12 informazioni, relazioni e riesame, art.13 attuazione della direttiva, art.14 entrata in vigore, art.15 destinatari. La Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea concerne la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. Essa estende l'ambito di applicazione della "valutazione ambientale" che, fino a quel momento, si riferiva soltanto alla valutazione degli impatti di determinati progetti sull'ambiente, in applicazione della Direttiva 85/37/CEE sulla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e della Direttiva 97/11/CE che ha modificato la precedente. La Direttiva 2001/42/CE viene spesso definita come Direttiva sulla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) anche se, in realtà, la dizione di "valutazione ambientale strategica" non è mai utilizzata all'interno dei diversi articoli che la costituiscono, mentre è usata la più semplice terminologia di "valutazione ambientale" di determinati piani e programmi. Tenuto conto, però, che il successivo documento dell'Unione Europea sull'*Attuazione delle Direttiva 2001/42/CE* si riferisce esplicitamente alla VAS, si assume che la "valutazione ambientale" prevista dalla Direttiva coincide, a tutti gli effetti, con la VAS. La Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dall'Italia con il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152 (norme in materia ambientale - G.U. n.88 del 14 aprile 2006), che costituisce oggi, con le sue modifiche e integrazioni, la normativa statale di riferimento per la VAS. In particolare, riprendendo quanto già enunciato nella Direttiva europea, il d.lgs. n.152/2006 evidenzia che nel Rapporto ambientale devono essere individuati, descritti e valutati gli impatti significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, e l'Allegato VI al decreto stesso riporta le informazioni da fornire nel Rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze

e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del piano o del programma. Si sottolinea anche che, per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative.

- **Direttiva 2003/4/CE** (28.01.2003): accesso del pubblico all'informazione ambientale (abroga la direttiva 90/313/CEE).
- **Direttiva 2003/35/CE** (26.05.2003): partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale (modifica la direttiva 85/337/CEE e 96/61/CE).
- **Direttiva 2009/147/CE** (30 novembre 2009) del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

0.1.2 Normativa statale.

- **legge 08.07.1986 n.349** (istitutiva del Ministero dell'ambiente): la legge fissa il termine del gennaio 1987 per il recepimento della Direttiva; questa viene di fatto recepita solo con due decreti del 1988 (D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377 e D.P.C.M. 27 dicembre 1988);
- **legge 22.02.1994 n. 146** (art.40): disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europea;
- **legge 03.11.1994 n.640**: ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi;
- **d.P.R. 12.04.1996**: atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;

- **Regolamento d.P.R. 08.09.1997 n.357 (V.I.):** Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della flora selvatica; il recepimento della Direttiva "Habitat" è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento in parola, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 12 marzo 2003. La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali; ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa; in altre parole si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000; secondo i criteri stabiliti dall'Allegato III della Direttiva "Habitat", ogni Stato membro redige un elenco di siti che ospitano habitat naturali e seminaturali e specie animali e vegetali selvatiche, in base a tali elenchi e d'accordo con gli Stati membri, la Commissione adotta un elenco di Siti d'Importanza Comunitaria (SIC); gli habitat e le specie sulla base dei quali sono stati individuati i siti Natura 2000 in Italia suddivisi per Regione biogeografica sono riportati in liste di riferimento: 1. lista di riferimento dei tipi di habitat e specie della regione alpina, 2. lista di riferimento dei tipi di habitat e specie della regione continentale, 3. lista di riferimento dei tipi di habitat e specie della regione mediterranea; entro sei anni a decorrere dalla selezione di un sito come Sito d'Importanza Comunitaria, lo Stato membro interessato designa il sito in questione come Zona Speciale di Conservazione (ZSC); all'art.5 del d.P.R. 357 si definisce, inoltre, la Valutazione di Incidenza il cui obiettivo è quello di valutare gli effetti che determinati interventi (opere riferibili agli allegati A e B del DPR 12 Aprile 1996) possono avere sulle aree S.I.C. e Z.P.S.; l'articolo citato specifica che: 1. nella pianificazione e programmazione

territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria; 2. i proponenti piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori, presentano al Ministero dell'ambiente, nel caso di piani a rilevanza nazionale, o alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nel caso di piani a rilevanza regionale o Provinciale, una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito di interesse comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; 3. i proponenti progetti riferibili alle tipologie progettuali di cui all'articolo 1 del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377* (cfr punto3), e successive modifiche ed integrazioni ed agli allegati A e B del *decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996* (cfr punto 4), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, nel caso in cui tali progetti si riferiscono ad interventi ai quali non si applica la procedura di valutazione di impatto ambientale, presentano all'autorità competente allo svolgimento di tale procedura una relazione documentata per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sul sito di importanza comunitaria, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo; 4. la relazione di cui ai commi 2 e 3 deve fare riferimento ai contenuti di cui all'allegato G al presente regolamento; tale allegato, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere: 1) una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; 2) un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di

riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche;

- **d.Lgs. 31.03.1998 n.112 (art.71):** ripubblicazione del testo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", corredato delle relative note;
- **d.M. 03.04.2000 (V.I.):** elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria proposti ai sensi della direttiva 92/43/CEE;
- **d.lgs. 20.08.2002 n.190:** Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale;
- **d.P.R. 12.03.2003 n.120 (V.I):** Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- **d.lgs. 22.01.2004 n.42:** Codice dei BB.CC. e del Paesaggio.
- **d.P.C.M. 12.12.2005:** individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;
- **d.lgs. 03.04.2006 n.152:** norme in materia ambientale (Recepimento della Direttiva 2001/42/CE sulla Valutazione Ambientale Strategica), Parte seconda, titoli I e II;
- **decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007:** criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS);

- **d.Lgs. 16.01.2008 n.4:** ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale;
- **decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 30.03.2015:** linee guida per la verifica di assoggettabilita' a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.116;
- **d.lgs. 16.06.2017 n.104:** attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.114.

0.1.3 Normativa regionale.

- **d.G.R. 29.10.1998 n.7636:** recepimento del decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 1996, pubblicato sulla G.U. n. 21 del 7 settembre 1996 in materia di "Valutazione di impatto ambientale";
- **d.G.R. 28.11.2000 n.6010:** recepimento del d.P.C.M. 1.9.2000 in materia di valutazione di impatto ambientale;
- **d.G.R. 15.11.2001 n.6148:** d.P.R. 12.4.1996 e s.m.i. approvazione delle procedure ed indirizzi per l’installazione di impianti eolici sul territorio della Regione Campania;
- **legge Regione Campania 22.12.2004 n.16:** "Norme sul governo del territorio";
- **d.G.R. Campania 21.04.2005 n.627:** individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all’art. 20 della legge regionale

22.12.2004 n.16;

- **d.G.R. n.803 del 16.06.2006** avente ad oggetto "Direttiva Comunitaria 79/409/CEE Uccelli – Provvedimenti" pubblicata sul BURC n.30 del 10 luglio 2006;
- **d.G.R. Campania 19.01.2007 n.23:** misure di conservazione per i siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- **d.G.R. Campania 11.05.2007 n.834:** Norme Tecniche e Direttive riguardanti gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, generale ed attuativa, come previsto dagli artt.6 e 30 della L.R. n.16 del 22.12.2004, con allegati;
- **d.G.R. 2295 del 29.12.2007** avente ad oggetto "Decreto 17 Ottobre 2007 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare avente per oggetto "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)": presa d'atto e adeguamento della Deliberazione di G. R. n.23 del 19/01/2007 – con allegati";
- **d.G.R. 14.03.2008 n.426:** approvazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito", valutazione ambientale strategica;
- **L.R. Campania 13.10.2008 n.13:** approvazione "Piano Territoriale Regionale" pubblicata sul BURC n.45 Bis del 10 novembre 2008 e rettifica pubblicata sul BURC n.48 Bis del 1 dicembre 2008;
- **d.G.R. 15.05.2009 n.912:** Integrazioni alla DGR 426 del 14 marzo 2008 in merito alle procedure di valutazione di impatto ambientale - valutazione d'incidenza, screening, "sentito";
- **d.P.G.R. Campania n.17 del 18.12.2009** "attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in Regione Campania (Parte seconda del Dlgs n.152/2006)", denominato anche

"Regolamento VAS"²;

- **Regolamento Regione Campania n.1/2010** "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza" (BURC n.10 del 01.02.2010) - "Regolamento VI", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.9 del 29.01.2010;
- **Regolamento Regione Campania n.2/2010** "Disposizioni in materia di valutazione d'impatto ambientale" (BURC n.10 del 01.02.2010) "Regolamento VIA", approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n.10 del 29.01.2010;
- **deliberazione di Giunta della Regione Campania 05.03.2010 n.203:** art.5, comma 3 del "Regolamento di attuazione della valutazione ambientale strategica (VAS) in Regione Campania" emanato con DPGR n.17 del 18 dicembre 2009. Approvazione degli **"Indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in Regione Campania"**;
- **Regolamento di attuazione per il governo del territorio n.5,** approvato dal Consiglio regionale della Campania il 01.08.2011 ed emanato dal Presidente della Giunta Regionale il 04.08.2011, nonché Manuale operativo (Quaderno 1 del governo del territorio). L'art.2 c.7 del Regolamento 5/2011 (Sostenibilità ambientale dei piani) stabilisce che il parere di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n.152/2006, sulla base dell'istruttoria svolta dall'amministrazione procedente e della documentazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 dello stesso decreto legislativo, è espresso, come autorità competente, dalla Regione Campania per le varianti al piano territoriale regionale, per i piani territoriali di coordinamento provinciale e loro varianti e per i piani di settore a

² Art.5, c.3 del D.P.G.R. n.17/09: *"Al fine di fornire i necessari indirizzi operativi in merito allo svolgimento del procedimento di VAS, all'integrazione della VAS con la valutazione di incidenza e/o con la VIA nonché al coordinamento con i procedimenti autorizzatori relativi alla pianificazione e programmazione territoriale, ai sensi della legge regionale n. 16/2004, e altri procedimenti autorizzatori di piani e programmi specificatamente normati, con apposito atto deliberativo di Giunta, su proposta degli assessori competenti per quanto riguarda i piani e programmi afferenti alla legge regionale n. 16/2004 nonché altri piani di competenza della stessa area, sono approvati gli indirizzi operativi e procedurali per lo svolgimento della VAS in regione Campania"*.

scala regionale e provinciale e loro varianti. Il Regolamento chiarisce (art.2 c.10) inoltre che, per quanto non espressamente disciplinato nel suo articolato, si applicano le disposizioni di cui al d.lgs. n.152/2006. In particolare, relativamente all'integrazione della valutazione di incidenza con la VAS, il Manuale operativo sopra accennato precisa che "la Vas e la Via comprendono le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n.357 del 1997; a tal fine, il rapporto ambientale, lo studio preliminare ambientale o lo studio di impatto ambientale contengono gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto n.357 del 1997 e la valutazione dell'autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza oppure dovrà dare atto degli esiti della valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale." Il parere finale Vas terrà conto, quindi, dell'esito della Valutazione d'Incidenza di competenza dell'AGC 05 della Giunta regionale;

- **deliberazione di Giunta Regionale n.167 del 31.03.2015** recante l'approvazione delle "Linee Guida e dei Criteri di Indirizzo per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza in Regione Campania" ai sensi dell'art.9, comma 2 del Regolamento Regionale n.1/2010 e della D.G.R. n.62 del 23/02/2015.

0.2 La Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.I. o V.Inc.A).

La **Valutazione d'Incidenza Ambientale (V.I. o V.Inc.A)** è il procedimento al quale bisogna sottoporre qualsiasi intervento antropico sul territorio (piano o progetto) che possa avere incidenze significative su un "**sito della rete Natura 2000**", tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Essa è finalizzata ad

indagare le possibili interferenze tra le previsioni del piano/programma e le aree che costituiscono la rete Natura 2000. A tal fine, l'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n.357, così come modificato dal d.P.R. 12 marzo 2003, n.1201, prevede che *“Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione”*.

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.

La Direttiva comunitaria 92/43/CEE del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (comunemente denominata Direttiva HABITAT) ha come scopo principale la promozione del mantenimento della biodiversità, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali, culturali e regionali e contribuendo all'obiettivo generale di uno sviluppo durevole. In particolare l'articolo 6, comma 3 prevede che *“Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo”*.

Le disposizioni del citato comma 3 si applicano, ai sensi della stessa Direttiva, ai **“proposti Siti di Importanza Comunitaria”** (pSIC), ai **“Siti di Importanza Comunitaria”** (SIC), alle **“Zone Speciali di Conservazione”** (ZSC) e alle **“Zone di Protezione Speciale”** (ZPS), queste ultime individuate ai sensi della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio d'Europa, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (comunemente denominata Direttiva UCCELLI), sostituita

integralmente dalla Direttiva 2009/147/CE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 26 gennaio 2010).

L'insieme di tali siti e zone viene denominato **"siti della rete Natura 2000"** e, come detto, la **Valutazione d'Incidenza (V.I.)** è il procedimento al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su detti siti.

Inoltre, la valutazione di incidenza si applica agli interventi che riguardano ambiti esterni ai siti della rete Natura 2000 qualora, per loro localizzazione o natura, possano produrre incidenze significative sulle specie e sugli habitat presenti nel sito stesso.

La "Direttiva HABITAT" è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il DPR 357/97, successivamente modificato dal DPR 120/03, che all'articolo 5 riporta le disposizioni relative alla valutazione di incidenza di cui all'articolo 6, comma 3 della Direttiva.

Con dPGR n.9 del 29 gennaio 2010, pubblicato sul BURC n.10 del 01.02.2010, è stato emanato il Regolamento regionale n.1/2010 **"Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza"**, (Regolamento VI). Tale Regolamento, a seguito delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, art.1 della L.R. 16/2014 inerenti la possibilità per i Comuni di richiedere la competenza in materia di Valutazione di Incidenza, è stato integrato dalle **"Linee guida e criteri di indirizzo per la valutazione d'incidenza in Campania"**, approvate con delibera di Giunta regionale n.167 del 31.03.2015. Queste ultime Linee guida sostituiscono quindi le Linee guida emanate con dGR 324/2010, elaborate in ottemperanza alle previsioni del Regolamento V.I. (art. 9, comma 2) e tengono conto sia dei nuovi assetti amministrativi che si determineranno a seguito dell'attuazione delle disposizioni di cui alla L.R. 16/2014, che delle disposizioni di cui dGR 62 del 23/02/2015.

Le nuove disposizioni regionali chiariscono che i Comuni sono competenti alle Valutazioni di Incidenza:

- riguardanti i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) interessanti, anche parzialmente, il proprio territorio;
- inerenti gli atti di pianificazione comunale non riguardante l'intero territorio del comune e non ricadenti nel campo di applicazione della VAS (verifica di assoggettabilità o VAS vera e propria).

Tali funzioni devono essere svolte nei termini stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, nonché nel rispetto delle citate Linee guida regionali.

Di seguito si riporta l'elenco della normativa (comunitaria, nazionale e regionale) di riferimento.

0.3 La VAS e la V.I. o V.Inc.A in relazione ai Piani faunistico-venatori della Regione Campania³.

Secondo le direttive regionali, i piani faunistico-venatori, come tutti i piani e programmi di area vasta, sono sottoposti alle attività di valutazione ambientale, per le cui procedure gli enti procedenti devono raccordarsi con il competente Ufficio regionale della D.G. Ecologia ed Ambiente. In generale, le norme di richiamate fanno riferimento alla legge quadro nazionale n.157/92 (art.10) e alla legge regionale 26/2012 e ss.mm.ii. (art. 10).

I pareri e le valutazioni pertinenti del Settore Tutela dell'Ambiente sono

- Valutazione Ambientale Strategica;
- Valutazione di Incidenza dei Piani Faunistici Venatori.

Nelle aree p.S.I.C., S.I.C., Z.P.S. e Z.S.C. le attività venatorie proposte devono essere adeguate alle prescrizioni emesse, (articolo 6 del DECRETO PRESIDENTE REPUBBLICA n.120/2003), nelle Valutazione di Incidenza.

³ Cfr. Circolare applicativa Regione Campania (aprile 2019) inviata con nota del 08.04.2019 protocollo n. 225097.

L'articolo 3, comma 1, lettera a, del Regolamento n.1/2010 (Disposizioni in materia di procedimento di valutazione di incidenza) emanato con Decreto Presidente Giunta Regionale n.9 del 29 gennaio 2010, dispone, tra l'altro, che non risulta necessaria la valutazione di incidenza per gli interventi puntualmente previsti nei piani faunistico-venatori e le loro varianti, già sottoposti precedentemente a procedura di valutazione di incidenza con esito positivo. L'articolo 3, comma 2 del Decreto Presidente Giunta Regionale 1/2010 unifica SIC e ZPS, richiamando la direttiva 92/43 habitat e la direttiva 79/409 uccelli in un unico articolato.

Tenendo conto dello stato di attuazione dei PFVP della Campania, ormai scaduti da diversi anni, l'avvio delle procedure per l'approvazione dei nuovi Piani deve essere sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e alla Valutazione di Incidenza (VI). La progettazione del piano deve prevedere il coinvolgimento degli Enti competenti, delle associazioni di categoria e del pubblico interessato.

Nel caso specifico, la valutazione di incidenza (VI) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati Piani/Programmi o Progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitaria (SIC), sui proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciali (ZPS), a prescindere dalla localizzazione del Piano/Programma o Progetto all'interno o all'esterno del sito stesso.

Il Proponente del Progetto o del Piano che può avere incidenze significative su un sito Natura 2000 è tenuto a presentare alla Regione una relazione di incidenza, finalizzata alla conseguente valutazione. La relazione, redatta da esperti qualificati, come prescritto dall'art. 5, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G del D.P.R. n.357/1997, è inviata alla Regione Campania - Valutazioni Ambientali - via A. De Gasperi 28, 80134 Napoli.

La Valutazione Ambientale Strategica ha lo scopo di valutare gli

effetti di determinati Piani e Programmi sull'ambiente per garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione delle considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di Piani e Programmi.

L'autorità Procedente/Proponente, sulla base di un Rapporto Preliminare, richiede all'Autorità Competente e ai Soggetti Competenti in materia Ambientale, di entrare in consultazione, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale.

Fasi di consultazione del pubblico, valutazione, decisione, informazione sulla decisione Terminata la fase di Scoping, l'Autorità Procedente/Proponente presenta la documentazione per l'avvio della fase di valutazione e provvede a darne avviso al pubblico sul B.U.R.C. La documentazione viene resa disponibile per l'informazione e la partecipazione dei cittadini, presso la Regione Campania - Valutazioni Ambientali – via A. De Gasperi 28, 80134 Napoli, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, nei giorni martedì, mercoledì e venerdì e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali. Chiunque, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, può presentare osservazioni, in forma scritta, sul Piano/Programma anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi. L'autorità Competente, a seguito della valutazione di tutta la documentazione presentata e degli esiti della consultazione, esprime il proprio parere motivato attraverso un provvedimento. Il provvedimento è pubblicato sul B.U.R.C e sulle pagine web della Regione Campania dedicate alle valutazioni ambientali insieme ad una dichiarazione di sintesi che illustra come le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano/Programma, ed insieme alle misure adottate in merito al monitoraggio.

Si riporta una sintesi delle fasi procedurali (sintesi non completa):

1. avvio del procedimento VAS;
2. predisposizione ed approvazione del Rapporto Preliminare (RA);

3. Fase Preliminare e redazione del Rapporto Ambientale (art.13 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.);
4. Predisposizione ed approvazione della proposta preliminare di piano, sentita la Consulta per la Caccia;
5. Acquisizione dei pareri per definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto ambientale;
6. Predisposizione ed approvazione del Rapporto Ambientale (RA) della Sintesi non Tecnica e dello Studio per la Valutazione di Incidenza (SVI);
7. Fase di Consultazione (art. 14 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.);
8. Pubblicazione avviso sul BURC;
9. Deposito e pubblicazione sui siti web della Regione Campania della proposta di piano e delle Valutazioni Ambientali correlate;
10. Acquisizione delle osservazioni pervenute da parte degli Enti, associazioni e pubblico interessato;
11. Fase di valutazione del Rapporto Ambientale e degli esiti dei risultati della consultazione(art. 15 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.);
12. Proposta di valutazione delle osservazioni pervenute;
13. Valutazione del piano, delle osservazioni pervenute e dello Studio di Incidenza da parte dell'autorità competente;
14. Espressione del parere motivato da parte dell'autorità competente (art. 16 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.);
15. Approvazione finale del piano faunistico da parte del Consiglio Regionale;
16. Fase dell'informazione sulla decisione (art. 17 del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.);
17. Pubblicazione sui siti web della Regione Campania del Piano Faunistico – Venatorio Provinciale corredato dalla documentazione tecnica e amministrativa e dai seguenti elaborati:
 - parere motivato espresso dall'autorità competente;
 - dichiarazione di sintesi;
 - misure adottate per il monitoraggio.

0.4 Articolazione e struttura del Rapporto ambientale.

Il Rapporto ambientale ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare gli impatti significativi che l'attuazione del Piano proposto potrebbe avere sulla salute, sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le ragionevoli alternative che possono essere adottate in considerazione degli obiettivi e dell'ambito territoriale del Piano stesso.

Esso è articolato secondo le seguenti fasi principali:

- analisi del contesto;
- analisi di coerenza con i piani e programmi sovraordinati;
- valutazione qualitativa;
- valutazione quantitativa;
- monitoraggio.

Nella prima fase (già avviata nel Rapporto Preliminare) viene elaborata l'analisi del contesto, costituita dalla sistematizzazione delle informazioni di tipo ambientale e territoriale, utili per l'individuazione e l'evidenziazione delle principali criticità/opportunità a cui dare risposta con gli obiettivi di Piano. In essa sono descritti i diversi aspetti ambientali del territorio oggetto del Piano, articolati in tematiche.

Nella seconda fase (svolta durante la redazione del Rapporto ambientale "definitivo") viene elaborata l'analisi di coerenza con la pianificazione sovraordinata. Inoltre, allo stesso livello di pianificazione viene elaborata l'analisi di coerenza con la pianificazione territoriale di adeguata scala.

Nella terza fase (svolta come la precedente durante la redazione del Rapporto ambientale "definitivo") viene strutturata la valutazione qualitativa a partire dalle problematiche individuate attraverso l'analisi del contesto e gli obiettivi principali del Piano, evidenziando le questioni rilevanti a cui il Piano deve essere in grado di dare una

risposta. In particolare, la valutazione qualitativa definisce gli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, nonché gli obiettivi generali e specifici degli strumenti di pianificazione e delle azioni proposte per il raggiungimento di tali obiettivi. La valutazione qualitativa è necessaria per verificare le interazioni e le coerenze tra obiettivi di Piano e obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale, per confrontare le ipotesi alternative, per fornire considerazioni e suggerimenti utili a eliminare e/o mitigare le interazioni e gli effetti negativi sull'uomo e sull'ambiente.

Nella quarta fase (anch'essa svolta come la precedente, durante la redazione del Rapporto ambientale "definitivo") viene elaborata una valutazione quantitativa che, attraverso l'uso di opportuni indicatori, fornisce gli elementi necessari a valutare gli effetti del Piano. Ai fini della valutazione quantitativa del Piano, è necessario seguire un percorso metodologico volto a:

- individuare, partendo dalle azioni di Piano, i sistemi ambientali (aria, corpi idrici, ecc.) e territoriali (sistema urbano, sistema tecnologico, ecc.) sui quali hanno effetto i fattori di pressione connessi alle azioni;
- definire, nell'ambito dei sistemi individuati, la valutazione delle azioni di Piano;
- identificare, per ciascun sistema, un insieme di indicatori, da utilizzare per la definizione del piano di monitoraggio, idonei a descrivere quantitativamente gli effetti delle azioni di Piano sui sistemi interessati.

L'ultima fase del Rapporto ambientale è costituita dalle indicazioni per il monitoraggio del Piano che, nella Direttiva Europea, è considerato un elemento di importanza rilevante. A tale proposito va sottolineato che è essenziale che il processo di VAS sia concepito in modo "lineare" (redazione del Rapporto ambientale – Approvazione di VAS e del Piano – Attuazione del Piano), fino a giungere alla fase di monitoraggio del Piano che ne permetta una valutazione in corso di

attuazione, sulla base della quale siano possibili gli opportuni interventi correttivi. Il monitoraggio è, pertanto, uno strumento utile per passare dalla valutazione *ex ante* del Piano all'introduzione di un sistema che ne consenta la verifica in itinere ed *ex post*, avendo come finalità principale quella di valutare in corso d'opera l'efficacia degli obiettivi e proporre eventuali azioni correttive in base alle dinamiche di evoluzione del territorio.

Un'attenzione particolare viene, inoltre, riservata alla consultazione e partecipazione di soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico.

In sintesi, le informazioni riportate nella relazione (Preliminare) e nel presente Rapporto ambientale sono quelle di cui all'Allegato VI del d.lgs. n.152/2006 e s.m.i. (che riprende e integra l'Allegato I della Direttiva 2001/42/CE), tenendo conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio del Piano in esame.

Sulla base del succitato Allegato VI è elaborata la struttura del Rapporto ambientale che si articola secondo l' "indice" della presente relazione che si riporta di seguito:

0. Introduzione.
1. Contesto territoriale di riferimento.
2. Struttura del Piano.
3. Stato attuale dell'ambiente.
4. Aree interessate dal Piano.
5. Aree di rilevanza ambientale.
6. Obiettivi di protezione ambientale.
7. Effetti del Piano sull'ambiente.
8. Misure di mitigazione e compensazione.
9. Scelta delle alternative.
10. Monitoraggio.
11. Allegati.

12. Elaborati grafici.

Al Rapporto ambientale viene allegata anche una "Sintesi non Tecnica", così come prescritto dall'Allegato VI del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (punto j).

0.5 Percorso istituzionale e consultazioni.

Di seguito si riportano le fasi del percorso istituzionale e di quello consultivo svolto e da svolgere:

- a norma dell'art.2 c.2 del Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 (Regolamento di attuazione per il Governo del Territorio - L.R.Campania n.16/04), L'Ambito Territoriale di Caccia (ATC) della Provincia di Caserta assume la valenza di "Autorità procedente"⁴, vale a dire avvia, adotta e approva (per il tramite della Provincia) il Piano; mentre la Regione Campania è l' "Autorità competente"⁵ in materia di Valutazione Ambientale Strategica e di Valutazione di Incidenza Ambientale;
- l' "autorità procedente" (Ufficio di Piano ATC) inoltra all' "autorità competente" (Regione Campania) l'istanza per l'avvio della procedura di VAS, secondo le direttive del "Manuale operativo del Regolamento n.5/11" e contestualmente al procedimento di pianificazione, in uno con il Preliminare di Piano e il Rapporto ambientale preliminare; l' "autorità procedente" (Ufficio di Piano ATC) e l' "autorità competente" (Regione Campania) individuano inoltre i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), a cui trasmettere il Rapporto preliminare ai sensi della normativa vigente;
- a norma dell'art.7 c.2 del Regolamento n.5/11 l' "Autorità

⁴ L'Art.1 c.2 del Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 statuisce che per Amministrazione procedente si intende quella che avvia, adotta e approva il piano.

⁵ L'Art.2 c.3 del Regolamento n.5 del 4 agosto 2011 statuisce che la Regione e i comuni sono autorità competenti per la VAS dei rispettivi piani e vairanti nonché per i piani di settore dei relativi territori ai sensi del d.lgs. n.152/06.

precedente" avvia le consultazioni con il pubblico attraverso la presentazione pubblica del Piano Preliminare, con incluso il Rapporto preliminare; la consultazione riguarda anche le organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello provinciale, di cui all'art.20 della legge regionale 22.12.2004 n.16, come individuate dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania 21.04.2005 n.627⁶, e tutti i

⁶ La Delibera di Giunta Regionale della Campania 21.04.2005 n.627 (Individuazione delle organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali di cui all'art. 20 della legge regionale 22.12.2004 n.16) in allegato stabilisce quanto segue: "Il presente allegato ha lo scopo di rendere espliciti i criteri adottati per l'individuazione delle organizzazioni. Nelle more della predisposizione di un apposito albo regionale, si precisa che l'elenco delle organizzazioni sotto individuate non è tassativo, ma individua i soggetti che devono necessariamente essere invitati ed ai quali devono essere assicurate le garanzie partecipative previste dalla legge regionale 16/2004. Nulla esclude, quindi, che le Amministrazioni, nell'esercizio delle funzioni loro conferite ed alla luce di quanto sancito all'art. 5 della legge regionale n. 16/2004, individuino altre organizzazioni, ivi comprese le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 383/2000 (i cui elenchi sono disponibili solo presso alcune Province) ed altre organizzazioni sindacali oltre quelle indicate in seguito, nonché altre idonee forme per assicurare la pubblicità, la consultazione e la partecipazione dei cittadini. Le comunicazioni e gli avvisi alle organizzazioni vanno inviati presso le sedi provinciali delle stesse, ove presenti. Qualora l'associazione non abbia una propria sede nel capoluogo della provincia nel cui territorio ricade il Comune, questa non dovrà necessariamente essere invitata. Tuttavia, nel procedimento di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, nonché nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale e nel procedimento finalizzato alla stipula di Accordi di Programma che riguardino i Comuni capoluogo di Provincia, sarà necessario inoltrare le comunicazioni alle sedi regionali delle organizzazioni, affinché siano comunque assicurate loro adeguate garanzie partecipative. Qualora - per l'elevato numero dei destinatari - la comunicazione a ciascuna organizzazione risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione può assolvere a tale obbligo mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Pertanto, oltre alle consuete forme previste dalla normativa vigente per assicurare massima informazione (deposito degli atti laddove previsto, pubblicazione di avvisi su quotidiani, comunicazione mediante affissione di manifesti) è auspicabile che le Amministrazioni facciano largo uso delle applicazioni tecnologiche e/o informatiche (pubblicazione di avvisi sui siti istituzionali dei Comuni e delle Province, collegamenti ipertestuali all'interno degli stessi ecc.) che consentano di assicurare la più ampia partecipazione possibile e, al tempo stesso, di ridurre sensibilmente i costi che altrimenti sarebbero costrette a sostenere per la stampa e trasmissione cartacea dei documenti. a. Organizzazioni sociali e culturali. Le Associazioni a tutela dei consumatori ammesse ad intervenire sono quelle iscritte nell'elenco istituito presso il Ministero delle Attività Produttive, a norma dell'art. 5 della legge 281/1998. In base ai requisiti stabiliti, un successivo decreto del Ministero dell'Industria del 9 novembre 2000, "Aggiornamento dell'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti", indica le associazioni dei consumatori riconosciute a livello nazionale. Esse sono: ACU - Adiconsum - Adoc - Altroconsumo - Cittadinanzattiva - Codacons - Confconsumatori - Federconsumatori - Acli-Lega Consumatori - Movimento Consumatori - Movimento Difesa del Cittadino - Unione Nazionale Consumatori. A norma dell'art. 20 della legge regionale 16/2004, i rappresentanti delle suddette associazioni, se presenti con una propria sede a livello provinciale, partecipano al procedimento. b. Organizzazioni ambientaliste. Le associazioni ambientaliste ammesse ad intervenire nel procedimento sono quelle riconosciute dal Ministero dell'Ambiente ai sensi dell'art. 13 della legge 8.07.1986 n. 349. L'elenco delle Associazioni ambientaliste che operano sul territorio regionale è il seguente: Acli - Anni Verdi - C.A.I. - Club Alpino Italiano - C.T.S. - Centro Turistico Studentesco Giovanile - F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano - Federnatura - Greenpeace Italia - Italia Nostra - I.N.U. - Istituto Nazionale di Urbanistica - L'Altritalia Ambiente - Legambiente - L.I.P.U. - Marevivo - T.C.I. - Touring Club Italiano - Terranostra - V.A.S. - Associazione Verdi Ambiente e Società - WWF Italia - World Wildlife Found. I rappresentanti delle suddette associazioni, se presenti con una propria sede a livello provinciale, partecipano al procedimento. c. Organizzazioni economico-professionali. Le associazioni ammesse ad intervenire nel procedimento sono quelle rappresentative delle categorie professionali direttamente interessate nella formazione del piano: Ordine degli ingegneri - Ordine degli architetti - Ordine dei dottori agronomi e forestali - Ordine dei geologi - Collegio dei geometri - Collegio dei periti agrari - Collegio dei periti industriali Inoltre, quelle rappresentative degli interessi del mondo dell'industria, del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura: Unione degli Industriali - Confesercenti - Confcommercio - CNA - Confartigianato - Confagricoltura - Coldiretti - Associazione Nazionale Costruttori Edili. Dette associazioni partecipano a mezzo dei loro rappresentanti designati dagli organismi provinciali o, in mancanza, da quello regionale. d. Organizzazioni sindacali. Le OO.SS. ammesse ad intervenire sono: CGIL - CISL - UIL - UGL. Fatto salvo quanto specificato in premessa in ordine alla facoltativa ampliabilità di tale elenco. I rappresentanti delle suddette organizzazioni, se presenti con una propria sede a livello provinciale, partecipano al procedimento. PROCEDURA DA OSSERVARSI PER LA PARTECIPAZIONE DELLE ORGANIZZAZIONI. a. la partecipazione delle organizzazioni alle Conferenze di Servizi finalizzate alla stipula di Accordi di programma (art. 12 legge regionale n. 16/2004). La convocazione della conferenza di servizi finalizzata alla stipula di accordo di programma deve essere inviata presso le sedi provinciali delle organizzazioni. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la comunicazione risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione può assolvere a tale obbligo mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. In entrambi i casi, la convocazione deve contenere le informazioni di cui al comma 4 dell'art. 12. Qualora l'approvazione dell'accordo di programma comporti la variazione degli strumenti di pianificazione, anche di portata sovracomunale, la procedura da seguire è disciplinata dai commi 6 e 7 dell'art. 12 della legge 16/2004, che prevede inoltre l'obbligo del deposito degli atti presso la segreteria del comune o dei comuni interessati dagli interventi, nel rispetto dei termini ivi previsti, affinché chiunque - organizzazioni comprese - possa presentare osservazioni sulle quali la conferenza si esprime motivatamente. Nulla esclude, tuttavia, che gli atti medesimi siano depositati con identiche modalità anche nel caso in cui l'approvazione dell'accordo non comporti variazione degli strumenti urbanistici. In ogni caso, la partecipazione dei soggetti privati e portatori di interessi diffusi alla conferenza di servizi avviene senza diritto di voto, come previsto dal comma 8 dell'art. 12. b. La partecipazione delle organizzazioni al procedimento di formazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP - art. 20 legge r. n. 16/2004). In tale ipotesi, la partecipazione dei soggetti portatori di interessi diffusi al procedimento di formazione del piano si inserisce nella fase delle osservazioni. Ne consegue che la proposta di piano deve essere trasmessa alle organizzazioni, affinché le stesse possano presentare osservazioni entro trenta giorni dalla

soggetti pubblici e privati interessati (ex art.7 del Regolamento n.5/2011 e Manuale operativo del Regolamento), compreso tutti i comuni della Provincia e i comuni, le province e le regioni confinanti.

- a norma dell'art.2 c.4 del Regolamento n.5/11, l' "Autorità procedente" trasmette il Piano e il Rapporto preliminare ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), avvisandoli che possono esprimersi, secondo le direttive del "Manuale operativo del Regolamento n.5/11", entro un periodo massimo di 90 giorni dalla data di tale trasmissione; contestualmente convoca un tavolo di consultazione articolato in almeno due sedute con gli stessi SCA: la prima seduta è finalizzata a illustrare il Rapporto preliminare e ad acquisire le prime osservazioni; la seconda ad acquisire i pareri definitivi degli SCA in merito al Rapporto preliminare, a esaminare le osservazioni di pareri pervenuti, a prendere atto di eventuali pareri obbligatori previsti;
- il "Manuale operativo del Regolamento n.5/11" stabilisce che "[...] il preliminare è [...] formato con la procedura ritenuta idonea dall'Amministrazione procedente [...]"; l' "Autorità procedente", previa verifica (da eseguire fin dal Piano preliminare) della conformità alle leggi e regolamenti e agli strumenti urbanistici e territoriali sovraordinati e di settore, adotta il Piano a norma dell'art.3 c.1 del Regolamento n.5/11;
- l' "Autorità procedente" pubblica sul BURC e sul sito WEB ufficiale il Piano e il Rapporto ambientale a norma dell'art.2, c.6 del Regolamento n.5/11; inoltre provvede alla sua affissione all'Albo e al deposito presso l'Ufficio competente e la Segreteria; dal giorno

pubblicazione dell'avviso di deposito della proposta di piano presso la segreteria dell'amministrazione provinciale. Qualora per l'elevato numero dei destinatari la trasmissione della proposta di piano non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provinciale provvede a comunicare alle organizzazioni – anche mediante forme di pubblicità idonee – che la proposta di Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed i relativi allegati sono consultabili presso la sede della Provincia, precisando anche le modalità di consultazione. Ovviamente nulla esclude che la trasmissione del piano avvenga in via informatica o telematica, attraverso un collegamento ipertestuale ad hoc (link) accessibile dal sito della Provincia. c. La consultazione delle organizzazioni nel procedimento di formazione del Piano Urbanistico Comunale (PUC – art. 24 legge r. n. 16/2004). Le organizzazioni di cui sopra intervengono nel procedimento nella fase propedeutica alla predisposizione della proposta di PUC da parte della Giunta Comunale; la consultazione avviene affinché le stesse possano presentare suggerimenti e proposte che l'Amministrazione valuta per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro conoscitivo condiviso del territorio. La loro consultazione avviene con le modalità stabilite negli statuti dei singoli Comuni; qualora tale forma di partecipazione non sia stata né prevista né disciplinata dallo Statuto comunale, le consultazioni potranno avvenire mediante questionari, assemblee e audizioni, anche attraverso strumenti telematici”.

delle pubblicazioni, i soggetti interessati, sia pubblici che privati, possono presentare osservazioni nei successivi 60 giorni e con le modalità previste dal Regolamento n.5/11;

- l’Autorità Procedente, con atto deliberativo, entro 120 giorni dalla pubblicazione (e dopo la scadenza del termine delle osservazioni) valuta e prende atto delle osservazioni pervenute e trasmette il Piano (integrato con le osservazioni e con il Rapporto ambientale) alle amministrazioni competenti, per i rispettivi pareri, nulla osta, autorizzazioni e ogni altro atto endoprocedimentale obbligatorio;
- la Regione, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano completo di tutti gli elaborati, dichiara la coerenza alle strategie a scala sovra provinciale individuate dall’amministrazione regionale e alla propria programmazione socio economica, anche in riferimento al Piano Territoriale Regionale (PTR);
- il piano adottato, acquisiti i pareri obbligatori ed il parere VAS di cui al comma 7 dell’articolo 2 del Regolamento, è trasmesso al competente organo consiliare che lo approva, tenendo conto di eventuali osservazioni accoglibili, comprese quelle dell’amministrazione provinciale o regionale e dei pareri, o lo restituisce alla Autorità Procedente per la rielaborazione, nel termine perentorio di sessanta giorni, come da Regolamento 5/2011;
- il piano approvato è pubblicato contestualmente nel BURC e sul sito web dell’amministrazione procedente; il piano è efficace dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURC.

1. STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE.

Il presente capitolo tratta degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del piano (punto b, Allegato VI, d.lgs. 152/2006 e s.m.i.); tratta, inoltre, della descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante in seguito alla realizzazione del Piano proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico, nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e all'interazione tra questi vari fattori.

La costruzione del quadro conoscitivo territoriale, dal punto di vista ambientale, viene condotta con riferimento ad alcune principali "aree tematiche" così come individuate, a livello nazionale, dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i servizi Tecnici (ISPRA) ed, a livello Regionale, dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC).

Le **aree tematiche** sono, a loro volta, articolate in "**temi ambientali**" a cui sono associati alcuni "**indicatori**" specifici, raggruppati in "**classi**", le quali sono costituite da uno o più indicatori che esplicitano informazioni omogenee e/o correlate relative ad una determinata caratteristica dello stato dell'ambiente. Le classi di indicatori sono organizzate secondo il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte), includendo soltanto quegli indicatori relativi al territorio provinciale e pertinenti alle finalità del presente Rapporto ambientale, secondo la struttura contenuta nelle seguenti pubblicazioni relative alla fase di reporting ambientale:

- ISPRA, *Annuario dei dati ambientali 2010*;
- ARPAC, *Annuario dati ambientali Campania 2006*;

- ARPAC, *Annuario dati ambientali Campania 2007*;
- ARPAC, *Relazione sullo stato dell'ambiente in Campania 2009*.

Gli indicatori di cui sopra sono integrati con quelli individuati in sede di consultazione con l'Autorità Competente.

I dati ambientali e territoriali considerati nel presente Rapporto fanno riferimento alle seguenti "aree tematiche":

- popolazione;
- patrimonio edilizio;
- agricoltura;
- energia;
- trasporti;
- economia e produzione;
- atmosfera;
- idrosfera;
- biosfera;
- geosfera;
- paesaggio e patrimonio culturale;
- rifiuti;
- radiazioni ionizzanti e non ionizzanti;
- rumore;
- rischio naturale ed antropogenico;
- promozione e diffusione della cultura ambientale.

A ciascuna area tematica, come si è già osservato in precedenza, vengono associati uno o più "temi ambientali", che le esplicitano. Gli indicatori, legati ai temi ambientali, sono organizzati in "classi" e, per ciascuna di esse, viene riportato l'anno di riferimento, la sua collocazione nel modello DPSIR e, nel caso fossero disponibili dati relativi a più anni, si è cercato di comprendere un *trend* dei valori, nonché inquadrarli, ove possibile, in un contesto di riferimento regionale e nazionale.

In particolare, la costruzione dello stato dell'ambiente viene condotta principalmente con riferimento ai dati relativi all'intero territorio

interessato anche se, relativamente ad alcuni temi ambientali, sono disponibili soltanto dei dati parziali, cioè riferiti a siti specifici che, a loro volta, possono interessare uno o più comuni (come nel caso dei corsi d'acqua superficiale, degli acquiferi, ecc.), o dati da decifrare, in quanto pertinenti a territori di area vasta (intera Provincia, sistemi territoriali complessi ecc.).

Pertanto, per quanto concerne la copertura territoriale dei dati, si evidenzia il fatto che alcuni di essi possono essere riferiti esclusivamente al livello provinciale, altri fanno riferimento alla scala comunale oppure a siti specifici (di valenza comunale o intercomunale).

Per quanto riguarda la copertura temporale, vengono sempre considerati i dati disponibili più aggiornati.

In particolare, ciascun tema ambientale si compone di una scheda tematica in cui si riporta un testo esplicativo, eventuali obiettivi fissati dalla normativa, le fonti dei dati, le tabelle degli indicatori, eventuali cartografie.

I dati relativi ai tematismi ambientali sono riaggregati secondo in: a) POPOLAZIONE E TERRITORIO; b) TUTELA E PROTEZIONE AMBIENTALE; c) SVILUPPO SOSTENIBILE; d) ACQUA; e) MOBILITA'; f) ARIA; g) RIFIUTI.

Si tenga conto che nel periodo che intercorre tra il Rapporto Preliminare e il Definitivo i dati possono essere modificati e/o aggiornati, soprattutto attraverso la ultimazione di alcuni studi specialistici (piano urbanistici comunali, studio geologico e agronomico in particolare).

1.1 Contesto territoriale di riferimento.

Il contesto territoriale di riferimento per il Piano Faunistico Venatorio oggetto di studio è l'intero territorio della Provincia di Caserta.

La Provincia di Caserta, estesa 2 651,35 km² (coordinate

41°10'N 14°13'E) con 924 414 abitanti (al 2016, distribuiti in 106 comuni), è compresa tra le province di Latina, Frosinone, Campobasso e Isernia a nord, di Benevento ad est e di Napoli a sud. È la terza provincia campana per numero di abitanti e decima in Italia. Il suo territorio coincide in parte con quello dell'antica provincia di Terra di Lavoro, dalla quale l'odierna circoscrizione provinciale ha ereditato il proprio stemma. Il suo litorale costiero, lungo circa 45 km, si affaccia interamente sul mare del Golfo di Gaeta.

Il territorio è occupato a nord del massiccio montuoso del Matese, al centro da monti di modesta altura e da colline e al sud e ad ovest da pianure di diversa tipologia, a sud-ovest è delimitato dal mar Tirreno. Il fiume più importante è il Volturno, che origina però in Molise ed è uno dei fiumi col corso più esteso del sud Italia. Il fiume scorre nella zona centrale, fino ad aprirsi nella Pianura Campana.

Il massiccio del Matese è composto da montagne di discreta altezza, con vette intorno ai 2.000 metri s.l.m. (monte Miletto 2.050 m, monte Mutria 1.823 m), che segnano il confine con il Molise. Il massiccio è carsico, ricco di acque, anche termali e minerali (come la Lete), di grotte e di laghi di montagna. Le alture meridionali, si trovano al confine con la Provincia di Benevento. Rilevanti sono tre zone montuose: monte Santa Croce, con il vulcano spento di Roccamonfina, al confine con il Lazio; monti Trebulani, nel centro-nord della provincia con la vetta principale di Monte Maggiore (1036 m); monti Tifatini, nel sud della provincia, dove sorge il capoluogo Caserta. La vasta pianura campana comprende due aree del casertano. La prima insiste lungo il versante settentrionale (piana del Volturno), di natura prettamente alluvionale, in precedenza paludosa fino all'avvento del regime fascista, ma bonificata in buona parte e dedicata attualmente all'allevamento semibrado dei bufali, soprattutto per la produzione di latte e di mozzarelle. La seconda si estende lungo il versante meridionale (Agro aversano), area in origine paludosa, bonificata in epoca borbonica (Regi Lagni), con

caratteristiche prettamente rurali. Il territorio provinciale ha, ad ovest, uno sbocco sul mare del Golfo di Gaeta, composto da una costa bassa e sabbiosa che si estende per circa 45 km. Tre fiumi sfociano sulle sue coste: il Volturno, il Savone e il Garigliano. Il nome deriva dalla via Domitiana, voluta dall'imperatore romano omonimo. Inizia dal fiume Garigliano arrivando fino a Pozzuoli. Un tempo era un'area selvaggia e incontaminata caratterizzata da folte e ampie pinete e da ampie spiagge ricche di macchia mediterranea, area preferita sulla rotta degli uccelli migratori, perché ricca di laghetti e aree umide. Negli anni '60 e '70 si iniziò ad urbanizzare in modo disordinato, come avvenne ad esempio a Castel Volturno e a Baia Domizia, anche per finalità turistiche. Tra gli anni '80 e '90 questo territorio, in particolar modo i comuni di Castelvolturno e Mondragone, vissero un improvviso incremento demografico e una urbanizzazione selvaggia, troppo spesso illegale. I flussi migratori furono inizialmente alimentati dal trasferimento di molti abitanti in seguito al terremoto del 1980. Di seguito si riporta la tabella con le caratteristiche dei comuni della Provincia di Caserta.

Tabella 1.1a - Altimetria dei comuni della Provincia di Caserta.				
Comune	Altitudine Minima	Altitudine Massima	Altitudine Casa Comunale	Escursione Altimetrica
Ailano	104	830	260	726
Alife	66	1.265	110	1.199
Alvignano	57	557	132	500
Arienzo	99	798	103	699
Aversa	30	64	39	34
Baia e Latina	73	444	123	371
Bellona	17	367	74	350
Caianello	146	432	236	286
Caiazzo	22	472	200	450
Calvi Risorta	19	463	113	444
Camigliano	52	535	80	483
Cancello ed	1	12	8	11

1. STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE.

Arnone				
Capodrise	27	43	34	16
Capriati a Volturno	170	1.054	290	884
Capua	9	603	25	594
Carinaro	16	30	29	14
Carinola	6	570	74	564
Casagiove	50	425	55	375
Casal di Principe	5	20	16	15
Casaluce	13	35	25	22
Casapesenna	25	36	25	11
Casapulla	42	210	46	168
Caserta	29	629	68	600
Castel Campagnano	26	279	58	253
Castel di Sasso	25	770	200	745
Castel Morrone	21	620	251	599
Castel Volturno	-2	9	3	11
Castello del Matese	220	1.550	476	1.330
Cellole	1	36	19	35
Cervino	60	492	152	432
Cesa	37	55	40	18
Ciorlano	148	811	330	663
Conca della Campania	195	738	420	543
Curti	36	43	40	7
Dragoni	67	606	130	539
Falciano del Massico	3	813	70	810
Fontegreca	225	1.073	320	848
Formicola	129	1.037	196	908
Francolise	4	213	103	209
Frignano	12	34	30	22
Gallo Matese	749	1.511	875	762
Galluccio	61	900	368	839
Giano Vetusto	106	716	225	610
Gioia Sannitica	53	1.385	275	1.332
Grazzanise	4	16	12	12
Gricignano di Aversa	17	38	28	21
Letino	828	1.725	961	897

1. STATO ATTUALE DELL'AMBIENTE.

Liberi	350	875	470	525
Lusciano	42	72	44	30
Macerata Campania	18	48	34	30
Maddaloni	22	427	73	405
Marcianise	17	38	33	21
Marzano Appio	148	600	318	452
Mignano Monte Lungo	32	1.180	137	1.148
Mondragone	0	813	10	813
Orta di Atella	19	36	36	17
Parete	50	82	62	32
Pastorano	13	247	67	234
Piana di Monte Verna	21	592	84	571
Piedimonte Matese	120	1.650	170	1.530
Pietramelara	106	1.037	132	931
Pietravairano	88	588	250	500
Pignataro Maggiore	9	419	93	410
Pontelatone	25	947	120	922
Portico di Caserta	26	36	31	10
Prata Sannita	160	1.219	333	1.059
Pratella	115	757	152	642
Presenzano	121	894	272	773
Raviscanina	94	1.278	358	1.184
Recale	36	54	43	18
Riardo	100	500	150	400
Rocca D'Evandro	12	960	83	948
Roccamonfina	303	1.006	612	703
Roccaromana	126	959	180	833
Rocchetta e Croce	79	1.037	459	958
Ruviano	39	326	80	287
San Cipriano d'Aversa	13	36	20	23
San Felice a Cancellò	31	678	89	647
San Gregorio Matese	450	1.923	765	1.473
San Marcellino	30	40	36	10

San Marco Evangelista	29	49	45	20
San Nicola la Strada	38	60	58	22
San Pietro Infine	58	1.205	140	1.147
San Potito Sannitico	117	1.629	230	1.512
San Prisco	37	603	48	566
San Tammaro	10	30	22	20
Santa Maria a Vico	41	650	83	609
Santa Maria Capua Vetere	14	45	36	31
Santa Maria La Fossa	7	20	16	13
Sant'Angelo d'Alife	82	1.314	385	1.232
Sant'Arpino	31	51	43	20
Sessa Aurunca	0	933	203	933
Sparanise	11	225	65	214
Succivo	18	38	35	20
Teano	28	551	168	523
Teverola	14	33	25	19
Tora e Picilli	163	550	343	387
Trentola-Ducenta	31	52	42	21
Vairano Patenora	105	588	168	483
Valle Agricola	351	1.583	691	1.232
Valle di Maddaloni	60	579	156	519
Villa di Briano	11	33	28	22
Villa Literno	-2	28	10	30
Vitulazio	13	242	57	229

1.2 Dissesto idrogeologico e pianificazione di bacino.

Le Autorità di bacino operanti in Provincia di Caserta sono due:

- l'Autorità di bacino nazionale "Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale" (ex Liri, Garigliano e Volturno);
- l'Autorità di bacino regionale della "Campania Centrale" (ex Nord Occidentale della Campania).

Tabella 1.2a - Autorità di bacino nazionale Distretto idrografico dell'Appennino meridionale.	
Tipologia	Nazionale
Territorio di competenza	Bacini dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno
Superficie	Liri e Garigliano: 5.142 km ²
	Volturno: 6.342 km ²
	Totale: 11.484 km ²
regioni interessate	Abruzzo, Campania, Lazio, Molise, Puglia
Province interessate	11
Comuni interessati	450

Nel solo territorio della Provincia di Caserta, l'Autorità di Bacino "Distretto Idrografico dell'appennino Meridionale" interessa il territorio nord occidentale, per un totale di 79 Comuni.

Tabella 1.2b - Autorità di bacino regionale della Campania Centrale.	
Tipologia	regionale
Territorio di competenza	Regi Iagni, alveo Quarto, alveo dei Camaldoli, alveo di Pollena e Volla
Superficie	1.500 km ² circa
regioni interessate	Campania
Province interessate	4
Comuni interessati	127

L'Autorità di bacino della Campania Centrale interessa la porzione Sud del Territorio della Provincia di Caserta, per un totale di 25 comuni.



Figura 1.2a - Autorità di bacino nel territorio provinciale di Caserta (fonte PTCP Caserta).

1.2.1 Autorità di Bacino Distretto dell'Appennino Meridionale.

Tra le attività dell'Autorità di Bacino in questione (ex A.B. dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno) vi è stata quella di redigere il Piano Straordinario per la rimozione delle situazioni a rischio più alto contenente l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Il Piano Straordinario è stato predisposto separatamente per il rischio alluvione ed il rischio frana. Nell'ambito della perimetrazione, le aree a rischio idrogeologico sono state suddivise in aree di alta attenzione

(interessate da fenomenologie franose con intensità elevata e che non impattano con le strutture e infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale) e aree di attenzione (interessate da fenomenologie franose con intensità media e che impattano in parte o del tutto con le strutture e infrastrutture ed il patrimonio ambientale e culturale).

All'interno delle une e delle altre sono individuate le aree a rischio molto elevato. Sono censiti, altresì, i comuni per i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza ai sensi della Legge n.225/1992. Per la definizione del rischio idraulico, lo studio fa riferimento a quanto definito nel Piano Stralcio per la Difesa dalle Alluvioni, redatto sempre dall'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno.

L'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno ha successivamente redatto il "Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" relativo alla definizione del rischio di frana (Aprile 2001). Detta Autorità valuta l'intensità dei fenomeni franosi sulla base della loro velocità secondo il principio adottato da Cruden e Varnes (1996) ed attribuendo al termine "intensità" il significato di "massima intensità attesa", indipendentemente dallo "stato di attività", individua 3 classi di "intensità". Le tre classi di "intensità massima attesa" sono definite come riportato nella successiva tabella:

Sulla base di detti criteri è stata redatta la "Carta degli scenari di franosità in funzione delle massime intensità attese". L'Autorità di Bacino ha provveduto anche a redigere la "Carta degli scenari di rischio", definendo il rischio totale come prodotto della pericolosità per la vulnerabilità e per i beni esposti, cioè:

$$R_t = P \cdot V \cdot E$$

ed il danno potenziale come il prodotto degli ultimi due fattori, cioè:

$$W = V \cdot E$$

Sulla base di elementi quali l'intensità, la probabilità di accadimento dell'evento, il danno e la vulnerabilità, le aree perimetrare sono state

così suddivise:

- **Aree a rischio idrogeologico molto elevato (R4)** nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili la perdita di vite umane, e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale, la distruzione di attività socio economiche;
- **Aree di alta attenzione (A4)** potenzialmente interessate da fenomeni di innesco, transito ed invasione di frana a massima intensità attesa alta ma non urbanizzate;
- **Aree a rischio idrogeologico potenzialmente alto (Rpa)** nelle quali il livello di rischio, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
- **Aree di attenzione potenzialmente alta (Apa)** non urbanizzate e nelle quali il livello di attenzione, potenzialmente alto, può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
- **Aree a rischio idrogeologico elevato (R3)** nelle quali per il livello di rischio presente, sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- **Aree di medio - alta attenzione (A3)** non urbanizzate che ricadano in una frana attiva a massima intensità attesa media o di una frana quiescente della medesima intensità in un'area classificata ad alto grado di sismicità;
- **Aree a rischio idrogeologico medio (R2)** nelle quali per il livello di rischio presente sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture ed al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;

- **Aree di media attenzione (A2)** che non sono urbanizzate e che ricadono all'interno di una frana quiescente a massima intensità attesa media;
- **Aree a rischio idrogeologico moderato (R1)** nelle quali per il livello di rischio presente i danni sociali, economici ed al patrimonio ambientale sono marginali;
- **Aree di moderata attenzione (A1)** che non sono urbanizzate e che ricadono all'interno di una frana a massima intensità attesa bassa;
- **Aree a rischio idrogeologico potenzialmente basso (Rpb)** nelle quali l'esclusione di un qualsiasi livello di rischio, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
- **Aree di attenzione potenzialmente bassa (Apb)** non urbanizzate e nelle quali l'esclusione di un qualsiasi livello di attenzione, potenzialmente basso, è subordinata allo svolgimento di indagini e studi a scala di maggior dettaglio;
- **Aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi cartografati all'interno, ovvero di fenomeni di primo distacco (C1);**
- **Aree di versante nelle quali non è stato riconosciuto un livello di rischio o di attenzione significativo (C2);**
- **Aree inondabili da fenomeni di sovralluvionamento** individuati sulla base di modelli idraulici semplificati o di studi preliminari, il cui livello di rischio o di attenzione deve essere definito a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio (al).

Dalla "Carta degli scenari di rischio" risulta che le zone maggiormente a "rischio" della provincia di Caserta sono le aree montane.

Intensità della frana	Tipo di Frana	Velocità frana	Classifica Cruden & Varnes, 1996	
			Cinematica frana	Classe della frana
A = Alta	Crolli e ribaltamenti Colate rapide di fango Colate di detrito Colate rapide in terreni argilloso-marnosi	da 5 m/s a 1.8 m/h	Estremamente rapido	7
			Molto rapido	6
			Rapido	5
M = Media	Scorrimenti traslativi Scorrimenti rotazionali Colate lente - colamenti	da 1.8 m/h a 1.6 m/anno	Moderato	4
			Lento	3
B = Bassa	Creep superficiali Creep in depositi di concavità morfologica Creep profondi su cumulo di frana inattivo Espansioni laterali D.G.P.V.	< 1.6 mm/anno)	Molto lento	2
			Estremamente lento	1

Tabella 1.2.1a - Classi di "intensità massima attesa" in funzione della tipologia di frane e velocità.

1.2.2 Autorità di Bacino regionale della Campania Centrale.

L'Autorità di Bacino regionale (ex Nord-Occidentale) ricopre un'area della superficie di circa 1500 km² costituita dai seguenti bacini idrografici: Regi Lagni; Alveo Camaldoli; Campi Flegrei; Volla; bacini delle isole di Ischia e Procida. Essa comprende quattro province (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta), 127 comuni, ed interessa una popolazione di circa 3.000.000 di abitanti. Il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale Nord-Occidentale, con Delibera n.11 del 10.05.2002 (BURC 27.05.2002), ha adottato il **Piano Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI)**, che segue in ordine cronologico il Piano Straordinario, rappresentandone un aggiornamento, un approfondimento e una estensione, a partire dalla scala di studio e pianificazione, che dal 1:25.000 del PS passa al 1:5.000 del PAI.




Figura 1.2.1a – Aree a rischio idraulico e rischio frane (fonte VAS del Piano provinciale di gestione rifiuti di Caserta).

1.3 Caratteri climatici⁷.

Nella provincia di Caserta si trova la zona pianeggiante più estesa della regione Campania e il clima ne è influenzato di conseguenza. La

⁷ Cfr www.centrometeo.com.

parte che va dalla costa ai primi monti che circondano il capoluogo, risente del mare, che si fa sentire soprattutto in inverno con temperature miti e maggiore umidità (lo scotto da pagare è però per lo stesso motivo un clima moderatamente afoso nei mesi estivi). Durante la stagione estiva, peraltro, questa zona risulta comunque una delle più calde della Campania, con temperature massime spesso superiori ai 30° e punte di 36°-38°, anche in annate non eccezionalmente calde e nelle località di pianura (storica l'ondata di caldo dell'agosto 2007, con oltre 40° registrati presso la stazione meteorologica di Caserta, in questo caso però con un basso tasso di umidità dovuto ai venti di caduta). L'inverno nella piana casertana nel complesso è mite, ma non sono da escludere periodi di freddo intenso (per citare qualche esempio recente, relativamente rigido risultò il bimestre dicembre 2001-gennaio 2002, con un breve episodio nevoso), con minime sporadicamente sotto lo zero anche nel capoluogo. La nevosità è comunque tra le minori d'Italia e d'Europa. Il microclima dell'area matesina presenta però caratteristiche molto diverse rispetto alle zone costiere e pianeggianti. L'area interna della provincia è caratterizzata da molti rilievi sia collinari che montuosi che spesso sono investiti dalle correnti fredde da Nord-Est apportatrici di forti diminuzioni della temperatura con nevicate in inverno. Non a caso la zona del Matese è una delle più piovose e nevose della Campania.

1.4 Uso del suolo⁸.

“L'uso reale del suolo del territorio provinciale consente di avere informazioni di base essenziali circa l'effettiva articolazione del territorio riconoscendo, almeno nelle loro linee essenziali, i principali sistemi: insediativo (aree urbanizzate, zone verdi e impianti sportivi e zone industriali), ambientale (aree agricole, prati, boschi,

⁸ Relazione stralciata dal “Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti - Rapporto Ambientale di VAS”.

corsi d'acqua) e della mobilità (strade, ferrovie, porti, aeroporti). Tale conoscenza del territorio costituisce il presupposto necessario per delineare i contenuti degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale e, nel caso di specie, che ha proprio nel territorio rurale e aperto uno delle principali aree di riferimento progettuale. Di seguito viene presentata una ripartizione del territorio provinciale in tre grandi macro-categorie di uso del suolo, derivanti per aggregazione della classi Corine Land Cover. La categoria "territori boscati e ambienti seminaturali" contiene tutte le tipologie di aree boscate (Iatifoglie, sclerofille eccetera) e cespugliate, i prati-pascolo, le aree aperte coperte da altre tipologie di vegetazione, le spiagge, le dune e le aree percorse dal fuoco. La categoria "territori agricoli" contiene tutte le tipologie di seminativi, le colture permanenti, i vigneti, i prati stabili, gli uliveti, le aree agro-forestali e le zone agricole eterogenee. I territori "modellati artificialmente" sono le aree urbanizzate, le infrastrutture, le aree industriali, le aree estrattive, le discariche e il verde urbano [...]"

Ambito insediativo	Uso del suolo per macro-categorie [ha]			
	territ. boscati e ambienti seminaturali	territori agricoli	territori modellati artificialmente	Totale
Caserta	15.650	41.550	11.000	68.200
Aversa	180	14.920	4.750	19.850
Litorale D.	9.100	37.100	5.100	51.300
Aree interne	61.230	56.770	6.550	124.550
TOTALE PROVINCIA	86.160	150.340	27.400	263.900

Tabella 1.4a - Uso del suolo (fonte: PTCP Caserta)

"[...] Gli usi del suolo prevalenti in Provincia di Caserta sono quelli afferenti alla categoria "territori agricoli"; oltre la metà del territorio è, infatti, coperta da questa macro-categoria che si manifesta in maniera evidente nei tre ambiti di Caserta, Litorale Domitio e delle Aree interne. L'Aversano, tuttavia, è l'ambito che in proporzione è meglio caratterizzato dagli usi del suolo ricadenti nella categoria "territori agricoli", con oltre il 75% della propria superficie in tal senso utilizzata. I territori boscati e gli ambienti seminaturali ricoprono oltre il 32% del territorio provinciale, una quota percentuale rilevante, soprattutto se si considera che in questa categoria sono comprese tutte le aree che potenzialmente potrebbero essere oggetto di tutela e comunque, laddove caratterizzate da livelli di naturalità non elevati, potrebbe evolvere nel tempo verso ambiti di estrema valenza naturalistica [...]"




Figura 1.4a – Uso del suolo nel territorio provinciale (fonte Rapporto Ambientale PRGRS Campania).

“[...] La “quota” più consistente di questi usi del suolo appartiene, come è ovvio, all'ambito insediativo delle aree interne; tuttavia anche nell'ambito di Caserta, in cui 15.650 ha di territorio sono ricompresi in tale categoria, si rileva una discreta presenza di usi afferenti ad ambienti naturali e semi-naturali.

territori modellati artificialmente rappresentano il 10,3 % dell'intera superficie provinciale; la maggiore concentrazione si ha nell'ambito insediativo di Caserta, con 11.000 ha di territorio urbanizzato. Tuttavia, è l'ambito di Aversa che in proporzione presenta la più alta percentuale di territorio afferente a questa categoria di usi del suolo, con il 24% della superficie modellata artificialmente. Per quanto riguarda i territori agricoli, che come si è visto caratterizzano maggiormente la Provincia di Caserta, vengono presentati di seguito alcuni dati di approfondimento relativi alla SAU (superficie agricola utilizzata).

In Provincia di Caserta la quasi totalità delle aziende con terreni ha superficie agricola utilizzata. La forma di utilizzazione dei terreni, in termini di superficie investite, risulta così distribuita, relativamente alle coltivazioni più rappresentative: seminativi 37%, frutteti 20%, boschi 22,5%, prato/pascolo 12,5%.

Per quanto attiene ai seminativi si osserva che:

- *trovansi maggiormente presenti in collina (52%), mentre in pianura sono rappresentati per il 45% ed il rimanente risulta essere presente in montagna;*
- *il 30% è rappresentato da cereali in genere (granturco, avena, orzo, eccetera); il 7% è rappresentato da frumento; l'8,5% da colture ortive; il 42% da colture foraggere avvicendate a colture industriali (tabacco) e altre.*

Per quanto riguarda, invece, le colture legnose agrarie si constata che:

- *si riscontra una presenza collinare del 63%, in pianura del 34% ed il rimanente nella montagna (3%);*
- *il 10,5% rappresenta la coltivazione della vite; il 30,5% rappresenta le coltivazioni dell'ulivo; il 56,5% rappresenta la coltivazione di altre essenze fruttifere.*
- *la coltivazione della vite è concentrata maggiormente in zona collinare (73%) così come l'olivo (80%), mentre la coltivazione dei fruttiferi ricade sia in collina (53%) sia in pianura (47%).*

La Provincia di Caserta è interessata da allevamenti intensivi riguardanti soprattutto bovini, bufali ed ovini.

L'allevamento dei bovini è concentrato in zone collinari (75%), quello bufalino in pianura (80%) e l'ovino tra collina (49%) e montagna (37%).

Significativo appare ancora l'allevamento dei caprini con 4.448 capi distribuiti tra la collina (70%) e la montagna (25%).

L'allevamento avicolo, infine, è rappresentato nell'ambito della Provincia da pochi allevamenti a carattere industriale e da una miriade di allevamenti a carattere puramente familiare.

Nella tabella seguente per ciascun ambito insediativo viene indicato il numero di aziende agricole presenti, la Sau e la Sat (superficie agricola totale). La SAU in Provincia di Caserta rappresenta circa il 70% della Sat e caratterizza soprattutto l'ambito insediativo delle aree interne, in cui il numero delle aziende agricole è il più alto (16.511). miglior rapporto SAU/SAT si rileva, tuttavia, nell'Aversano in cui, evidentemente, la superficie agricola totale è meglio sfruttata. Un ottimo rapporto SAU/SAT (81%) si evince anche per l'ambito insediativo del Litorale Domitio; non

stupisce il fatto che siano proprio questi ultimi due ambiti ad avere la percentuale maggiore di territorio inquinato da nitrati, circostanza che fa pensare a modalità di conduzione della attività agricole e zootecniche di tipo intensivo e di un sfruttamento eccessivo della superficie agricola disponibile”.

Ambito insediativo	Aziende	SAU	SAT	Superficie	SAU/Sup.
	[n.]	[ha]	[ha]	[ha]	%
Caserta	11.842	24.319	31.472	68.200	35,7%
Aversa	4.103	8.235	8.457	19.850	41,5%
Litorale D.	8.396	20.400	24.965	51.300	39,8%
Aree interne	16.511	54.448	88.995	124.550	43,7%
TOTALE PROVINCIA	40.852	107.402	153.889	263.900	40,7%

Tabella 1.5b – Superficie Agricola Utilizzata (SAU) anno 2010 (fonte: PTCP Caserta).

1.5 Carta della natura⁹.

“I lavori per Carta della Natura alla scala 1:50.000 nella Regione Campania sono iniziati durante la fase sperimentale del progetto, nell’ambito di una Convenzione con l’Università degli Studi di Parma che interessava aree distribuite su tutto il territorio nazionale, con il coinvolgimento di diverse università italiane. In particolare per la Campania l’Università degli Studi di Napoli, con il supporto dell’Università degli Studi di Trieste, ha realizzato tra il 2000 ed il 2004 la carta degli habitat di una vasta area della porzione appenninica del territorio campano.

Dal 2004 ad oggi i lavori per la realizzazione di Carta della Natura in Campania sono proseguiti attraverso una fattiva collaborazione tra APAT-ISPRA ed ARPA Campania, sviluppatasi nel tempo in forme diverse.

Iniziata già nel dicembre del 2003 con la stipula di un Protocollo di Intenti tra APAT (ora ISPRA) ed una serie di Agenzie Regionali, questa collaborazione è proseguita dal 2005 al 2009 nell’ambito di una specifica Convenzione e dal 2010 al 2014 all’interno di accordi informali riguardanti porzioni specifiche di territorio di interesse regionale. Infine ha avuto il suo completamento con la Convenzione del 2015-2017, i cui lavori hanno portato alla realizzazione della Carta degli Habitat di tutto il territorio regionale secondo criteri cartografici omogenei e standard di livello nazionale (Responsabili della Convenzione: per ISPRA Roberto Bagnaia, per ARPA Campania Francesca De Falco).

⁹ Cfr www.isprambiente.gov.it.

La Carta degli habitat è stata realizzata con un dettaglio maggiore di quanto precedentemente prodotto nell'ambito di Carta della Natura, utilizzando come scala di lavoro media la scala 1:5.000 e raggiungendo una accuratezza compatibile con una scala di restituzione 1:25.000. Considerando che la scala di restituzione finora utilizzata in Carta della Natura è la scala di sintesi 1:50.000, l'attività cartografica è stata significativamente più accurata, realizzando così un prodotto di maggior dettaglio, maggiormente utilizzabile a scopi applicativi.

Questo miglioramento nel dettaglio cartografico è coerente con gli ultimi sviluppi del Sistema Carta della Natura a livello nazionale che, anche a seguito di disponibilità di dati di maggiore risoluzione e di perfezionamenti metodologici, ha intrapreso una revisione della Legenda degli habitat ed una ridefinizione della scala di lavoro e di restituzione. Con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze della committenza sociale, che richiede un prodotto di scala maggiore, così da avere a disposizione uno strumento di conoscenza del territorio conforme agli standard progettuali di Carta della Natura ma di un dettaglio adeguato per scopi istituzionali, di studio ed applicativi sia a scala regionale che locale.

Successivamente alla realizzazione della Carta si è proceduto alla stima di Valore ecologico, Sensibilità ecologica, Pressione antropica e Fragilità ambientale di ciascuno degli ecotopi cartografati [...]. Nel territorio campano sono stati rilevati 105 tipi di habitat, cartografati utilizzando come riferimento il Manuale e Linee Guida ISPRA n.49/2009 "Gli habitat in Carta della Natura", che prevede una legenda basata sulla struttura della classificazione europea CORINE Biotopes-Palaeartic. In accordo con la revisione della legenda nazionale in corso d'opera presso ISPRA, tutti tipi di habitat selezionati per la Campania sono stati revisionati, effettuando integrazioni, aggiustamenti ed adattamenti della nomenclatura di riferimento sia nelle denominazioni che nelle descrizioni".

1.6 Aspetti agro-pastorali.

Il "Documento di indirizzo e coordinamento per i piani faunistici provinciali", redatto dalla Regione Campania e approvato con delibera della Giunta regionale n.787 del 21 dicembre 2012, definisce i criteri per il calcolo del Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP). La TASP

viene definita come la superficie utile alla fauna selvatica, con esclusione delle aree urbanizzate, soggetta a pianificazione faunistica ai sensi dell'art. 10 della legge 157/92.

Pertanto: TASP = superficie provinciale – aree urbane ed urbanizzate, incluse le aree archeologiche aperte al pubblico, infrastrutture di urbanizzazione – altre aree inutilizzabili dalla fauna selvatica. Dal Piano Faunistico-Venatorio regionale non risulta che siano presenti nella Regione significative aree appartenenti alla categoria di "inutilizzabili dalla fauna selvatica", come ghiacciai, ecc. Viene definita "superficie a gestione programmata della caccia" tutta quella in cui si esercitano i compiti previsti dall'art.14 della L. 157/92, come definita dal comma 6 dell'art. 10. Pertanto:

Superficie a gestione programmata della caccia =

= TASP – superfici seguenti:

1. Aree protette dalla L. 394/97, con esclusione delle aree già sottratte nel calcolo della TASP (urbane e infrastrutture urbane) – L. 157/92 art. 10 c. 3;
2. Aree archeologiche non già calcolate nelle aree urbane ai fini della TASP - L. 157/92 art. 10 c. 3;
3. Oasi di protezione della Fauna previste nel PFV - L. 157/92 art. 10 c.4;
4. Zone di ripopolamento e cattura previste nel PFV - L. 157/92 art. 10 c.4;
5. Foreste demaniali regionali;
6. Aziende faunistico - venatorie e agriturismo - venatorie - L. 157/92 art. 10 c.5;
7. Zone di addestramento cani;
8. Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale - L. 157/92 art. 10 c.4;
9. Centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale - L. 157/92 art. 10 c.5;

Altre superfici in cui è interdetta l'attività venatoria vengono ritenute

di superficie non significativa, o incluse in altre categorie, e pertanto saranno trascurate nel calcolo.

1.7 Aree protette e regime vincolistico¹⁰.

La Campania presenta oltre 300 mila ettari complessivi di territorio protetto, pari a circa il 25% dell'intero territorio regionale. La percentuale sale al 40% se al sistema regionale delle aree naturali protette si somma la superficie, laddove non sovrapposta, dei siti Natura 2000. Tale sistema di protezione è giustificato dalla ricchezza di specie animali e vegetali e di ambienti naturali e seminaturali che caratterizza l'intero territorio campano. Basti pensare alla ricchezza floristica, che in Campania si attesta di poco sopra i valori medi nazionali, già di per sé alti rispetto agli altri paesi europei, con un numero di specie appartenenti alla flora vascolare pari a 2.691 e con un valore dell'indice di diversità tassonomica (n. di generi/n. specie) che pone la Regione all'ottavo posto nella graduatoria nazionale; dati ancor più interessanti se si considera che la Campania è tra le Regioni ancora poco indagate da questo punto di vista.

In Provincia di Caserta, in particolare, sono presenti cinque aree protette istituite ai sensi dell'art.5 della legge regionale 01.09.1993, n.33 (Istituzione di parchi e riserve regionali in Campania), per una superficie complessiva pari a circa 36.330 ha, pari al 13,8% dell'intera superficie provinciale.

Le aree protette comprendono tre parchi naturali regionali e due riserve naturali regionali all'interno di una delle quali è inclusa una riserva naturale statale e un' oasi di protezione.

Questa ultima, denominata "Oasi di Castelvolturno o Variconi", è stata individuata quale area umida di importanza internazionale ai sensi della Convenzione di Ramsar.

Le aree naturali protette e le zone protette della provincia di Caserta sono rappresentate nella figura 1.7a.

¹⁰ Cfr www.provinciacaserta.it - Fonte: Rapporto Ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Caserta.




Figura 1.7a - aree e zone protette e della Provincia di Caserta (fonte PTCP).

Di seguito si riporta l'elenco dei parchi e delle riserve naturali presenti nel territorio provinciale di Caserta.

n.	Denominazione	superficie
1	Parco regionale del Matese*	33.326 ett.
2	Parco regionale di Roccamonfina e della foce del Garigliano	11.200 ett.
3	Parco regionale del Partenio*	16.650 ett.
4	Riserva naturale statale di Castelvolturmo	628 ett.
5	Riserva naturale regionale Lago Falciano*	95 ett.
6	Riserva naturale regionale Foce Volturmo – Costa di Licola*	1.540 ett.
7	Oasi bosco di San Silvestro	76 ett.
8	Oasi di protezione Variconi	50 ett.
* Superficie complessiva, incluse le parti ricadenti in altre province		63.439* ett.

Tabella 1.7a - parchi e riserve naturali della Provincia di Caserta.

La superficie dei parchi e delle riserve è ripartita nei quattro ambiti insediativi determinati dal PTCP della Provincia di Caserta; le aree interne rappresentano l'ambito con la più elevata percentuale di territorio protetto, costituita per lo più dal Parco regionale del Matese. Il secondo ambito a più alta valenza naturalistica è il Litorale Domitio, 11% della superficie protetta, che rappresenta anche l'ambito più fragile, considerata la notevole pressione insediativa che insiste lungo tutto il litorale casertano.

1.7.1 Regime vincolistico dell'area di studio.

Il regime vincolistico riguarda principalmente le aree "tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d.Lgs. n.42/2004)¹¹". In particolare, in Provincia di Caserta vi sono le seguenti tipologie di aree vincolate:

¹¹ Art. 142. Aree tutelate per legge (articolo così sostituito dall'articolo 12 del d.lgs. n. 157 del 2006).

"1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare; b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi; c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna; d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; e) i ghiacciai e i circhi glaciali; f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi; g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227; h)

- i parchi regionali¹² istituiti ai sensi della Legge della Regione Campania 01.09.1993, n.33, che recepisce la Legge dello stato 06.12.1991, n.394;
- le Montagne eccedenti i 1200 metri sul livello del mare, di cui di seguito si riportano i toponimi, il comune e la quota;
- i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi delle acque pubbliche;
- i territori coperti da foreste e da boschi¹³ perimetrati a norma delle leggi della Regione Campania n.11/96 e n.5/99;
- i territori percorsi o danneggiati dal fuoco, come riportati nel Sistema Informativo Territoriale della Regione Campania, Area Tematica Catasto degli Incendi Boschivi¹⁴;
- i comuni i cui territori sono interamente o parzialmente dichiarati di notevole interesse pubblico a norma della legge 29.06.1939, n.1497 (sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche);
- le zone di vincolo archeologico;
- i comuni in cui ricadono aree gravate da usi civici¹⁵ ai sensi della legge 16.06.1927 n.1766;
- le aree soggette a vincolo idrogeologico istituito e normato con il Regio

le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici; i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448; l) i vulcani; m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del presente codice [...]”.

¹² L'Art.2, comma 1 della legge Regione Campania n.33/1993 statuisce che “ I Parchi naturali regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa regionale, di valore naturalistico, che costituiscono un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

¹³ Sono da considerarsi boschi i terreni sui quali esista o venga comunque a costituirsi, per via naturale o artificiale, un popolamento di specie legnose forestali arboree od arbustive a densità piena, a qualsiasi stadio di sviluppo si trovino, dalle quali si possono trarre, come principale utilità, prodotti comunemente ritenuti forestali, anche se non legnosi, nonché benefici di natura ambientale riferibili particolarmente alla protezione del suolo ed al miglioramento della qualità della vita e, inoltre, attività plurime di tipo zootecnico. Sono da considerare altresì boschi gli appezzamenti di terreno pertinenti ad un complesso boscato che, per cause naturali o artificiali, siano rimasti temporaneamente privi di copertura forestale e nei quali il soprassuolo sia in attesa o in corso di rinnovazione o ricostituzione. A causa dei caratteri parzialmente o prevalentemente forestali delle operazioni colturali, d' impianto, di allevamento, di utilizzazione e delle funzioni di equilibrio ambientale che possono esplicare, sono assimilabili ai boschi alcuni ecosistemi arborei artificiali, quali castagneti da frutto, le pinete di Pino domestico, anche se associati ad altre colture, le vegetazioni dunali litoranee e quelle radicate nelle pertinenze idrauliche golenali dei corsi d' acqua. Sono da considerarsi pascoli montani i terreni situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri, rivestiti da piante arboree od arbustive radicate mediamente a distanza non inferiore ai 20 metri.

¹⁴ Fonte: Regione Campania – Servizio SIT – Area Governo del Territorio – Settore monitoraggio e controllo accordi di programma. Area Tematica: Catasto Incendi Boschivi – Area Generale di Coordinamento Gestione del Territorio, tutela beni paesistico, ambientale e culturale. Anni 2000 – 2004. Metodologia di progetto per la formazione del catasto degli incendi boschivi: elaborazione immagini da satellite; confronto tra diverse combinazioni di bande per individuare i pixel bruciati; perimetrazione vettoriale dei pixel bruciati; ubicazione sul territorio comunale; sovrapposizione Incendio-Catasto (rif: Ortofoto).

¹⁵ Fonte: Commissariato per la liquidazione degli usi civici della Campania e del Molise.

Decreto n. 3267¹⁶ del 30 dicembre 1923 e con il Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926.

Possono essere considerate alla stregua di aree protette anche quelle perimetrate nell'ambito del Piano Faunistico Provinciale, e del PTCP.

1.7.2 Piani paesaggistici¹⁷.

“[...] La Regione Campania non è ancora dotata di un piano paesaggistico esteso a tutto il territorio regionale. L'unica esperienza di pianificazione paesistica, portata fino all'approvazione in Regione, è il piano territoriale urbanistico della Penisola Sorrentino-Amalfitana. Questo si era prefigurato come l'avvio di un processo che si è, nel tempo, interrotto. Infatti, le complesse vicende che negli ultimi anni Novanta [...] indussero il Ministero per i Beni e attività culturali a sostituire l'amministrazione regionale inadempiente secondo quanto disposto dalla legge 8 agosto 1985, n.431. Pertanto in attuazione del D.P.R. 14 giugno 1996, il ministero approvò i PTP redatti dalle soprintendenze competenti per territorio limitatamente alle aree sottoposte a vincolo e, in ogni caso, per quelle assoggettate a vincolo di immodificabilità temporanea [...]”

Ambito Ptp	Approvazione	Comune
Gruppo vulcanico di Roccamonfina	23.01.1996	Galluccio, Conca della Campania, Marzano Appio, Roccamonfina, Sessa Aurunca, Teano, Tora e Piccilli
Gruppo montuoso del Massiccio del Matese	13.11.1996 (annullato dal TAR e riapprovato)	Aliano, Alife, Capriati al Volturno, Castello del Matese, Cerreto Sannita, Cusano Mutri, Faicchio, Fontegreca, Gallo Gioia Sannitica, Letino, Piedimonte Matese, Pietraroia, Prata Sannita, Raviscanina, San Gregorio Matese, San Lorenzo, San Potito Sannitico, Sant'Angelo d'Alife, Valle Agricola
Caserta e San Nicola la Strada	23.01.1996 (annullato dal TAR e riapprovato)	Caserta, San Nicola La Strada, Arpaia
Litorale domitio	22.10.1996 (annullato dal TAR)	Cellole e Sessa Aurunca

Tabella 1.7.2a – piani paesistici della Provincia di Caserta (fonte: PTCP Caserta).

¹⁶ Lo scopo principale del Vincolo idrogeologico è quello di preservare l'ambiente fisico: non è preclusivo della possibilità di trasformazione o di nuova utilizzazione del territorio, ma mira alla tutela degli interessi pubblici e alla prevenzione del danno pubblico.

¹⁷ Fonte: Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Caserta.

“[...] In Provincia di Caserta, le aree sottoposte a piano territoriale paesistico sono quattro. Si tratta di porzioni di territorio di Caserta e San Nicola La Strada, del rilievo collinare di Roccamonfina, di porzioni di Litorale domitio e parti del Matese. Dei quattro piani territoriali paesistici, quello del Matese e quello di “Caserta – San Nicola La Strada” sono stati redatti ai sensi del d.lgs n.490/1999; gli altri tre, quelli di Roccamonfinae del Litorale domitio hanno invece finalità e contenuti ispirati all’art.1. Quinquies della legge 431/1985. [...]. Per ogni approfondimento relativo ai contenuti normativi dei piani territoriali paesistici si rimanda all’allegato C “ Analisi degli strumenti di pianificazione paesistica” del piano territoriale regionale [...]”.

1.8 Aree Natura 2000¹⁸.

La rete Natura 2000 è presente in Provincia di Caserta con 17 siti di importanza comunitaria, istituiti ai sensi della direttiva “Habitat” 92/43/CEE, che occupano complessivamente una superficie di 68.020 ha, pari al 25,8% del territorio provinciale; sono, inoltre, presenti 3 zone di protezione speciale istituite ai sensi della direttiva “Uccelli” 79/409/CEE. La maggior parte dei siti ricade, tuttavia, all’interno dei parchi e delle riserve regionali e sono fra essi stessi legati da diversi rapporti di relazione spaziale, che ne prevede molto spesso la completa sovrapposizione.

¹⁸ Cfr www.provinciacaserta.it - Fonte: Rapporto Ambientale del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).

	<i>denominazione</i>	<i>Superficie [ha]</i>
1	IT8010013 - Matese Casertano	22.217
2	IT8010020 - Fiumi Volturno e Calore Beneventano	4.924
3	IT8010005 - Catena di Monte Cesima	3.427
4	IT8010017 - Monti di Mignano Montelungo	2.487
5	IT8010029 - Fiume Garigliano	481
6	IT8010022 - Vulcano di Roccamonfina	3.816
7	IT8010015 - Monte Massico	3.847
8	IT8010010 - Lago di Carinoia	20
9	IT8010028 - Foce Volturno - Variconi	303
10	IT8010020 - Pineta di Castel Volturno	90
11	IT8010021 - Pineta di Patria	313
12	IT8040006 - Dorsale dei Monti del Partenio	15.641
13	IT8010004 - Bosco di S. Silvestro	81
14	IT8010016 - Monte Tifata	1.420
15	IT8010006 - Catena di Monte Maggiore	5.184
16	IT8020009 - Pendici Meridionali del Monte Mutria	14.598
17	IT8010027 - Pineta della Foce del Garigliano	185
Totale		79.034 *

** superficie complessiva (include anche le estensioni dei siti in altre province e regioni)*

Tabella 1.8a – SIC della Provincia di Caserta (fonte: PTCP Caserta).

L'ambito interno è quello maggiormente interessato dalla rete Natura 2000, con oltre il 42% della superficie interessata da Sic e Zps.

	<i>Denominazione</i>	<i>Superficie [ha]</i>
1	IT8010018 - Variconi	194
2	IT8010026 – Matese *	25.932
3	IT8010030 - Le Mortine	275
Totale		26.401

** superficie complessiva (include anche la superficie della Zps ricadente nella Provincia di Napoli)*

Tabella 1.8b – ZPS della Provincia di Caserta (fonte: PTCP Caserta).

Tutti i siti della rete Natura 2000 presenti nella Provincia di Caserta sono stati classificati nella regione biogeografia mediterranea e ospitano, pertanto, esempi molto rappresentativi dei tipici ambienti naturali e seminaturali che si incontrano dall'orizzonte mediterraneo a sclerofille sempreverdi fino all'orizzonte submediterraneo montano, dominato da formazioni miste o pure a prevalenza di latifoglie decidue.

Nel territorio della Provincia di Caserta è possibile individuare quattro

importanti nuclei di elevato valore naturalistico che potrebbero costituire l'ossatura della rete ecologica provinciale auspicata nel quadro di riferimento delle reti del Ptr.

Il primo ambito si sviluppa in modo lineare lungo il Litorale Domitio e ne comprende soprattutto la parte più meridionale, quella che va dalla foce del fiume Volturno fino al confine con la Provincia di Napoli. In questa ristretta fascia costiera si sovrappongono, infatti, quattro siti di importanza comunitaria, una riserva statale e un parco regionale; stessa situazione si presenta più a nord, in prossimità della foce del fiume Garigliano, dove due siti di importanza comunitaria e un parco regionale condividono in buona parte la stessa porzione di territorio. Questo ambito è caratterizzato da ambienti di duna costiera di recente formazione e da depositi alluvionali quaternari, in cui sono presenti formazioni a macchia mediterranea e pinete dunali a *Pinus pinea*, frammentate a lembi di vegetazione psammofila e alofila. Si tratta per lo più di ambienti umidi che rappresentano importantissime stazioni di passo o svernamento per specie di interesse comunitario dell'avifauna migratoria (fenicottero rosa, cicognanera, airone rosso, falco di palude, albanella minore, eccetera). Se da un lato l'interesse naturalistico di queste aree è elevatissimo, dall'altro si tratta dell'ambito maggiormente compromesso, soprattutto per via dell'incontrollata espansione insediativa, della cementificazione degli argini in prossimità delle foci dei corsi d'acqua e del fenomeno del bracconaggio.

2. STRUTTURA DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO.

2.1 Indirizzi generali del piano.

Il Piano Faunistico Venatorio Provinciale (PFVP) è lo strumento attraverso il quale l'Ambito Territoriale di Caccia di Caserta programma per il prossimo quinquennio, la gestione faunistico venatoria del territorio di competenza. Le azioni previste devono scaturire dall'analisi critica del quadro faunistico attuale e dall'analisi territoriale e ambientale della provincia. Il PFVP di Caserta 2019-2024 aggiorna e sostituisce il Piano Faunistico del 2006 e allo stesso tempo vuole costituire la base di partenza per una gestione faunistica volta alla conservazione e miglioramento del patrimonio faunistico provinciale.

Sono parte integrante del PFVP i regolamenti di attuazione.

2.2 Obiettivi del Piano.

Molteplici gli obiettivi del Piano, in particolare favorire una gestione consapevole della risorsa fauna selvatica ed il nascere di una cultura venatoria basata sul coinvolgimento del cacciatore in una gestione di tipo conservativo e responsabile sia ambientale che venatoria.

Costituiscono obiettivo del Piano i seguenti punti:

- Analisi del quadro faunistico attuale e della componente venatoria casertana;
- Aggiornamento della cartografia degli istituti faunistici provinciali,

pubblici e privati;

- Migliorare e programmare le conoscenze su presenza e distribuzione delle varie specie di interesse faunistico nel territorio provinciale;
- Gestione conservativa delle specie selvatiche in provincia di Caserta;
- Fornire tavole di vocazione per le specie: cinghiale, capriolo, lepre, fagiano, starna e coturnice;
- Predisposizione di una rete di miglioramenti ambientali a fini faunistici, specie nelle Zone di Ripopolamento e Cattura;
- Controllo conservativo delle specie problematiche e non conservativo delle specie alloctone;
- Favorire la costituzione di popolazioni naturali delle specie di interesse venatorio, diminuendo nel tempo e ove possibile, il ricorso al ripopolamento;
- Migliorare l'azione dei ripopolamenti faunistici basandoli su criteri scientifici, su selvaggina di qualità e su una pianificazione territoriale fondata sulla vocazionalità del territorio e sulla programmazione di miglioramenti ambientali a fini faunistici;
- Favorire l'equilibrio tra fauna selvatica e attività antropiche;
- Promuovere lo sviluppo di azioni sinergiche tra mondo agricolo e venatorio;
- Migliorare la cultura venatoria per promuovere un'attività consapevole e nel rispetto delle normative vigenti e in piena sicurezza.

2.3 Quadro normativo di riferimento per l'Ambito Territoriale di Caccia (ATC).

Di seguito vengono riassunte le norme di riferimento per la redazione del Piano Faunistico Venatorio provinciale.

Va sottolineato che, a partire dagli anni '80, il concetto di biodiversità e le problematiche relative alla progressiva perdita di diversità biologica a causa delle attività umane sono diventati oggetto di numerose convenzioni internazionali. Nel 1992, con la sottoscrizione della Convenzione di Rio sulla Biodiversità, tutti gli stati Membri della Comunità Europea hanno riconosciuto la conservazione in situ degli ecosistemi e degli habitat naturali come priorità da perseguire, ponendosi come obiettivo quello di "anticipare, prevenire e attaccare alla fonte le cause di significativa riduzione o perdita della diversità biologica in considerazione del suo valore intrinseco e dei suoi valori ecologici, genetici, sociali, economici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi ed estetici".

Tale visione è presente a livello legislativo nelle due direttive comunitarie "*Habitat*" e "*Uccelli*" che rappresentano i principali strumenti innovatori della legislazione in materia di conservazione della natura e della biodiversità; in esse è colta l'importanza di una visione di tutela della biodiversità attraverso un approccio ad ampia scala geografica. Sulle citate direttive già si è parlato in precedenza [v. § 0.1.1]. Di seguito si riporta il quadro di riferimento normativo relativo alla pianificazione faunistico-venatoria.

- **legge 06.12.1991 n.394:** legge quadro sulle aree protette;
- **legge 11.02.1992 n.157:** "Norme per la protezione della fauna omeoterma e prelievo venatorio". Essa recepisce la Direttiva 79/409 CEE, stabilendo che entro quattro mesi dalla sua entrata in vigore, le regioni devono provvedere ad istituire, lungo le rotte di migrazione dell'Avifauna segnalate dall'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, le zone di protezione. E' la legge quadro nazionale che disciplina tutta la materia della caccia e tutela della fauna selvatica. Recepisce e attua integralmente anche le altre succitate Direttive. Costituisce, inoltre, attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812, e della Convenzione di Berna

del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503. Sostituisce la legge n. 968 del 1977 e nasce sulla scia del referendum del 1990 che proponeva l'abolizione della caccia su tutto il territorio italiano e che, per mancanza di quorum, era stato annullato. Il risultato è stato una legge che disciplina il prelievo venatorio di fauna selvatica stabilendone le modalità e attribuendo, nello specifico, le competenze degli enti locali, degli organi preposti alla tutela della fauna e la loro autonomia in materia. Il fondamento della legge n. 157 è innovativo rispetto alla legge n.968: la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato. Lo stato può derogare a tale principio nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge, rilasciando al cacciatore una concessione (la cosiddetta "Licenza di caccia") al fine di abbattere esclusivamente le specie elencate e nei periodi, orari, mezzi, stabiliti dalla legge stessa. Ne consegue l'inesistenza, in Italia, di un "diritto alla caccia": l'esercizio dell'attività venatoria concreta è solamente un interesse del cacciatore a non vedersi negato il rilascio della licenza di caccia nel caso in cui possieda tutti i requisiti richiesti dalla legge. La legge n. 157, oltre a definire quali sono le specie che si possono cacciare e quelle che, invece, sono assolutamente protette, ordina la materia fissando le modalità cui si devono attenere le Regioni nella stesura delle leggi regionali, dei calendari venatori, dei Piani Faunistici e della pianificazione del territorio;

- **legge 21.11.2000 n.353:** "legge quadro in materia di incendi boschivi"; l'art. 10, comma 1, recita "[...] sono altresì vietati per dieci anni, limitatamente ai soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco, il pascolo e la caccia"; rientrando, dunque, i terreni percorsi dal fuoco tra le aree inibite alla caccia, è necessario svolgere un'indagine relativa all'entità aggiornata di tale dato, secondo quanto reso disponibile dalle autorità competenti;
- **d.P.R. 12.03.2003 n.120:** "Regolamento recante modifiche e

integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 1997, n.357, concernente attuazione della Direttiva 92/43 CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatica"; l'art. 6, che disciplina la Valutazione di Incidenza, sostituisce l'art. 5 del d.P.R. 8 settembre 1997 n.357; si ritiene necessario riportarlo integralmente: *"Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. 2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, Provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti. 3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. 4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come*

definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza e' ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilita' del progetto con le finalita' conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G";

- **d.P.G.R. 22.09.2003 n.626:** Nuovo regolamento per la gestione degli Ambiti Territoriali di caccia;
- **d.G.R. Campania 19.01.2007 n.23:** "Ulteriori Misure di Conservazione per le Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania"; viene di seguito riportato il contenuto dell'Allegato 2: "1. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania è fatto divieto di: a) esercitare l'attività venatoria in data antecedente alla terza domenica di settembre, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale; b) esercitare l'attività venatoria successivamente al 15 gennaio con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati e al cinghiale e di quella da appostamento per due giornate prefissate alla settimana; c) svolgere attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, prima della seconda domenica di settembre e, dopo la chiusura della stagione venatoria; d) effettuare la preapertura dell'attività venatoria; e) effettuare l'attività venatoria in deroga ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; f) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi; g) effettuare ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati nelle aziende faunistico-venatorie e di quelli effettuati

*con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura insistenti sul medesimo territorio; h) abbattere esemplari appartenenti alle specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), combattente (*Philomachus pugnax*) e moretta (*Aythya fuligula*); i) realizzare nuove discariche o nuovi impianti di trattamento dei rifiuti; j) lo svolgimento di attività di circolazione motorizzata fuoristrada, fatta eccezione dei mezzi agricoli, dei mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonché dell'accesso al fondo degli aventi diritto; 2. Nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Siti di Importanza Comunitaria (SIC) della Regione Campania è fatto obbligo di mettere in sicurezza elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione rispetto al rischio di elettrocuzione ed impatto dell'art.2 c.6 del Regolamento n.5/11; inoltre provvede alla sua affissione all'Albo e al deposito presso l'Ufficio competente e la Segreteria; dal giorno delle pubblicazioni, i soggetti interessati, sia pubblici che privati, possono presentare osservazioni nei successivi 60 giorni e con le modalità previste dal Regolamento n.5/11.”;*

- **legge regionale 04.08.2011 n.14:** Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale;
- **allegato al decreto dirigenziale regionale n.17 23.01.2012:** Procedure per l'iscrizione e l'accesso dei cacciatori agli A.T.C. della Regione Campania per l'annata venatoria 2012-2013;
- **legge regionale 27.01.2012 n.1:** disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania (Legge finanziaria);
- **d.G.R. n.269 12.06.2012:** disposizioni in merito alla determinazione del Territorio Agro-Silvo-Pastorale;
- **decreto dirigenziale 02.07.2012 n.121:** procedure per l'accesso ai territori della Campania ai fini di esercizio della caccia per l'annata 2012-2013 con allegato;
- **d.G.R. 10.07.2012 n.328:** approvazione modello del tesserino

venatorio con modello tesserino;

- **d.G.R. n.349 del 17.07.2012:** ulteriore proroga della validità del Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania;
- **d.G.R. n.361 del 17.07.2012:** approvazione calendario venatorio regionale per il triennio 2012-2015 - Calendario venatorio per l'annata venatoria 2012-2013 e disposizioni per la divulgazione e la stampa del calendario venatorio e dei tesserini venatori regionali;
- **legge regionale 09.08.2012 n.26:** norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania;
- **decreto dirigenziale 14.08.2012 n.159:** L.R. 09.08.2012 n.26 - modifiche alle procedure per l'iscrizione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania;
- **ordinanza TAR Campania 21.08.2012:** (sezione I) n.1264/2012 sul ricorso numero di registro generale 3776 del 2012, proposto da: W.W.F. Italia O.N.G.- O.N.L.U.S;
- **decreto dirigenziale 27.08.2012 n.79:** Presa d'atto del Decreto cautelare n.1163 del 21/08/2012 del Tribunale Amministrativo della Campania sede di Napoli, relativo alla sospensione del calendario Venatorio della Campania 2012 -2013 nella parte relativa alla preapertura dell'esercizio venatorio;
- **d.G.R. 06.09.2012 n.461:** decreto cautelare n.1163 del 21.08.2012 del tribunale amministrativo della Campania - sede di Napoli: modifiche al calendario venatorio della Campania 2012-2013;
- **decreto dirigenziale 17.09.2012 n.166:** l.r. 09.08.2012, n.26, art.36, comma 2 - legge. 11.02.1992, n.157: adempimenti;
- **decreto dirigenziale 14.11.2012 n.200:** annata Venatoria 2012-2013 - pagamenti non dovuti della quota per esercitare l'attività venatoria su avifauna migratoria - disposizioni; (con allegati);

- **decreto dirigenziale 25.01.2013 n.4:** approvazione delle procedure per l'iscrizione con residenza venatoria dei cacciatori agli A.T.C. della Campania per l'annata venatoria 2013-2014;
- **legge regionale 06.09.2013 n.12:** modifiche alla legge regionale 9 agosto 2012, n.26 (norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania);
- **d.G.R. 09.12.2013 n.599:** criteri per la prevenzione e il contenimento dei danni da cinghiale (art.18, c. 2, L.R. 26/2012 e s.m.i.);
- **decreto dirigenziale 24.01.2014 n.199:** approvazione delle indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania (per l'annata venatoria 2014-2015);
- **decreto dirigenziale 19.05.2015 n.178:** approvazione delle indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania (per l'annata venatoria 2015-2016);
- **decreto regionale dirigenziale 29.01.2016 n.2:** concernente la legge regionale 09.08.2012, n.26 e s.m.i. art. 36 comma 2 e 3: approvazione delle indicazioni operative per l'ammissione dei cacciatori agli A.T.C. della Campania, con allegato.
- **Regolamento UE 1143/14** "recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive", entrato in vigore dal 1° gennaio 2015.
- **REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1262 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2019** che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 per aggiornare l'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale.
- **Decreto Legislativo 230/2017** "per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive".

2.4 Piano Faunistico-Venatorio Regionale.

70

Il Consiglio Regionale della Campania, nella seduta del 20 giugno 2013, ha approvato a maggioranza la delibera della Giunta regionale n.787 del 21 dicembre 2012 avente ad oggetto: "Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013 - 2023". In esso sono inclusi i piani faunistico-venatori delle province campane all'epoca redatti con prescrizioni specifiche provincia per provincia. Inoltre, riporta il "Documento di indirizzo e coordinamento per i piani faunistici provinciali".

L'articolo 10 della L. R. 9 agosto 2012 n.26, tra l'altro, dispone in merito all'emanazione del documento di indirizzo e coordinamento dei piani faunistici provinciali, di cui, di seguito, si riportano alcuni stralci. *"[...] Le Province, nel rispetto delle indicazioni in esso contenute e di quanto previsto all'articolo 9 della medesima Legge, predispongono, modificano o confermano i propri piani faunistico venatori, articolati per ambiti omogenei e basati su attività costanti di rilevazione e di censimento. I piani faunistici provinciali hanno validità quinquennale e comprendono indicazioni e perimetrazioni dove possono essere istituite: a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla sosta ed alla riproduzione della fauna selvatica; b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento e fino alla ricostituzione ed alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio; c) centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale o intensivo; d) centri privati di produzione di selvaggina anche allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola, singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria; e) zone e relativi periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani su fauna selvatica naturale senza*

l'abbattimento del selvatico; f) zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani con l'abbattimento esclusivo di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili; g) zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi; h) valichi montani interessati dalle rotte di migrazione; i) aree contigue dei parchi nazionali e dei parchi regionali; l) il piano deve inoltre prevedere i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori di fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e le forme di collaborazione ed incentivazione per la migliore gestione delle strutture di cui alle lettere a), b) e c) ai fini del ripristino degli habitat naturali ed all'incremento della fauna; m) i piani faunistici provinciali includono i programmi di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica, nonché i programmi di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali e in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'ISPRA, sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali. Le Province, per la formulazione del Piano faunistico e per la scelta delle aree dove ubicare le strutture faunistiche, devono uniformarsi alle indicazioni ed ai criteri contenuti nel "Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistica-venatoria" elaborato dall'INFS (attualmente ISPRA) (Spagnesi et al., 1993); devono, inoltre, osservare le indicazioni fornite con il presente documento, e con la cartografia allegata al Piano Faunistico Venatorio Regionale. Le strutture faunistiche private debbono essere coerenti con la pianificazione faunistico-venatoria vigente. Gli Enti devono provvedere alla verifica di tale requisito ad ogni rinnovo [...]"

Nel sopra citato "Documento di indirizzo e coordinamento per i piani faunistici provinciali" sono riportati i seguenti elementi fondanti:

- criteri per la valutazione della compatibilità e l'idoneità delle

strutture faunistiche;

- indirizzi per le immissioni faunistiche;
- indirizzi per il miglioramento ambientale;
- indirizzi per la gestione delle specie problematiche e di quelle alloctone;
- indirizzi per il monitoraggio faunistico;
- definizione e criteri per il calcolo del territorio agro-silvo-pastorale (tasp);
- sintesi dei piani faunistico venatori provinciali;
- verifica della compatibilità con le linee guida;
- indirizzi relativi alla gestione programmata della caccia.

3. ANALISI DI COERENZA DEGLI OBIETTIVI DEL PFVP.

73

Con riferimento a ciascuno dei piani e programmi che abbiano attinenza con le tematiche del PFVP viene condotta (nella versione definitiva Rapporto ambientale) una "analisi di coerenza" attraverso la costruzione di una matrice per ciascun piano o programma, in cui si incrociano le informazioni relative ai rispettivi specifici obiettivi (disposti per colonne) e quelle relative agli obiettivi del PFVP (disposte per righe).

Le informazioni contenute nella matrice sono di tipo qualitativo, esplicitate attraverso tre simboli che sottolineano, rispettivamente, l'esistenza di relazioni di "coerenza" (●), "indifferenza" (◐) ed "incoerenza" (○) tra gli obiettivi di PFVP e quelli degli altri piani e programmi considerati.

In particolare, gli elementi significativi sono rappresentati sia dalle "coerenze" tra obiettivi, che evidenziano come sia il PFVP che gli altri pertinenti piani e programmi che insistono sul territorio condividano una simile strategia di possibile conservazione e/o trasformazione dello stesso, e sia dalle "incoerenze", che possono essere intese come fattori di criticità in quanto il perseguimento di certi obiettivi può pregiudicare il perseguimento di altri. Ad esempio, la realizzazione di nuove infrastrutture per la mobilità, che pure si rendono necessarie, potrebbe contribuire ad accentuare i fenomeni di frammentazione ecologica e visiva.

Da quanto sopra, si evince che l'analisi delle eventuali incoerenze non pregiudica, a priori, la possibilità di perseguire determinati obiettivi, ma sottolinea come, in fase di progettazione dei relativi interventi, sia necessario comprendere come superare le criticità evidenziate.

Non bisogna, invece, attribuire alcuna valenza negativa alle numerose indifferenze riscontrate, in quanto complessivamente esse

spesso sottolineano che, seppure alcuni obiettivi del PFVP non trovano diretta relazione con un certo piano o programma (in quanto di carattere settoriale), risultano, invece, coerenti con gli obiettivi di altri piani o programmi considerati. Pertanto, risulta significativo non solo esaminare quanto riportato in ciascuna cella di ogni singola matrice (cioè per ciascun piano o programma) in termini di coerenza, indifferenza o incoerenza, ma anche condurre un'analisi complessiva, prendendo in esame simultaneamente tutte le matrici (cioè di tutti i piani ed i programmi), allo scopo di verificare la frequenza con cui si ottengono le coerenze e le incoerenze. Tale analisi di frequenza, che considera il numero di volte per le quali si sono riscontrate coerenze ed incoerenze tra gli obiettivi di PFVP e quelli di tutti gli altri piani e programmi considerati, viene riportata in una tabella di sintesi ed è esplicitata per mezzo di istogrammi.

4. AREE INTERESSATE DAL PIANO.

75

Nel presente capitolo sono affrontate le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate (punto c, Allegato VI, d.lgs. 4/2008) dal Piano.

Esse sono descritte nei paragrafi che seguono.

4.1 Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) e Superficie utile alla caccia (SUC) a gestione programmata.

Le note regionali (del 08.01.2018 n.0010460, del 14.03.2018 n.0167874, del 28.05.2018 n.0337605 e 25.01.2019 n.0052783) e la Circolare applicativa del mese di aprile 2019 inviata alle province stabiliscono alcuni punti di riferimento per la redazione del Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

Di seguito si riporta uno stralcio delle note esplicative regionali.

“[...] La terminologia comune da adoperare [...] deve essere conforme a quanto riportato nel PFV regionale. [...] Sugli aspetti normativi si ribadisce che la norma nazionale è la Legge 157/92, la norma regionale di riferimento è la L.R. 9.8.2012, n.26 e s.m.i. L’art. 10 (Piano faunistico) della citata Legge Regionale, disciplina la predisposizione, modifica o conferma dei piani faunistici venatori, articolati per ambiti omogenei e basati su attività costanti di rilevazione e di censimento. Detti Piani faunistici venatori provinciali hanno validità quinquennale e contemplano le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i) del citato art. 10 della L.R. 26/2012 e s.m.i. Sui riferimenti dei pareri e valutazioni pertinenti, si fa riferimento ai pareri relativi al precedente Piano Faunistico Venatorio Regionale 2013-2023. Sulla problematica si forniscono le seguenti informazioni. Piano Faunistico Venatorio Regionale (Elementi di spunto per i PFVP). Il Consiglio Regionale della Campania nella seduta del 20 giugno

2013 ha approvato la delibera di Giunta regionale n.787 del 21 dicembre 2012 ad oggetto “Piano Faunistico Venatorio regionale per il periodo 2013-2023” (BURC n. 42 del 1 Agosto 2013). Al punto 1. ha provveduto ad approvare il documento di indirizzo e coordinamento dei piani faunistici provinciali (allegato 2), come disposto dall’articolo 10, comma 1, della L. R. 9.8.2012, n.26, (da pagina 8 a pagina 82). Al punto 2. ha approvato il documento recante ”Piano Faunistico Venatorio della Regione Campania 2013/2023” (allegato 3), come previsto dall’articolo 10, comma 5 della L. R. 9 agosto 2012, n. 26. Al Capitolo 4: Analisi dei Piani Faunistici Venatori Provinciali (da pagina 84 a pagina 113). [...] La necessità di individuare con puntualità le superfici provinciali definite SUC e TASP, [...] Territorio Agro-Silvo-Pastorale (TASP) [...]. Il calcolo deve essere effettuato sottraendo alla superficie territoriale complessiva (ST) le superfici faunisticamente improduttive in essa ricadenti (SI) e cioè le aree urbane o fortemente urbanizzate e quelle occupate da ferrovie, autostrade e strade nei tratti extraurbani (con eccezione delle gallerie); la quantificazione delle superfici utilizzate per il calcolo deve essere effettuata utilizzando la più recente cartografia ufficiale delle Province, se disponibile, altrimenti, in ordine di priorità la cartografia ufficiale della Regione Campania, la cartografia nazionale, i dati ufficiali resi disponibili dagli Enti competenti [...].”

Tanto premesso, viene definita **TASP** la superficie utile alla fauna selvatica, con esclusione delle aree urbanizzate, soggetta a pianificazione faunistica ai sensi dell’art. 10 della legge 157/92.

Pertanto: TASP = superficie provinciale – aree urbane ed urbanizzate, incluse le aree archeologiche aperte al pubblico, infrastrutture di urbanizzazione – altre aree inutilizzabili dalla fauna selvatica.

TASP	ettari
superficie provinciale (www.tuttitalia.it)	265100,00
Fascia di battigia (500 metri)	2173,770
aree urbane (SIT Regione Campania)	31635,02
Strade provinciali per fascia media 10 m (Stradario provinciale)	1459,53
Rete ferroviaria per fascia di vincolo 60 m	455,63
Autostrade per fascia 30 m (313,53)	0,00
Strade statali (SIT Regione Campania)	457,40
Cave (SIT Regione Campania)	676
TASP	228.242,94

Viene definita **superficie a gestione programmata** della caccia tutta quella in cui si esercitano i compiti previsti dall'art.14 della L. 157/92, come definita dal comma 6 dell'art.10.

Pertanto:

Superficie a gestione programmata della caccia = Superficie del TASP – superfici seguenti:

1. Aree protette dalla L. 394/97, con esclusione delle aree già sottratte nel calcolo della TASP (urbane e infrastrutture urbane) – L. 157/92 art. 10 c. 3;
2. Aree archeologiche non già calcolate nelle aree urbane ai fini della TASP - L. 157/92 art. 10 c. 3;
3. Oasi di protezione della Fauna previste nel PFV - L. 157/92 art. 10 c. 4;
4. Zone di ripopolamento e cattura previste nel PFV - L. 157/92 art. 10 c. 4;
5. Foreste demaniali regionali;
6. Aziende faunistico - venatorie, e agriturismo - venatorie - L. 157/92 art. 10 c. 5;
7. Zone di addestramento cani;
8. Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale - L. 157/92 art. 10 c. 4;
9. Centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale - L. 157/92 art. 10 c. 5.

Superficie a gestione programmata della caccia	ettari	ettari
TASP Provincia di Caserta		228.243
Superfici da sottrarre		
Zone di ripopolamento e cattura		
Zrc torcino	897,400	
Zrc teanese	425,180	
Zrc vairanese	631,500	
Zrc Selva piana	701,840	
Zrc Sessa Aurunca	589,870	
Zrc Alifano	483,120	
Zrc Carditello	947,540	4.676,45

4. AREE INTERESSATE DAL PIANO.

Oasi faunistiche		
Oasi Salicelle	352,8	
Oasi Le Mortine	980,9	1.333,70
Aziende faunistico - venatorie		
AFV Sant'Umberto	824,040	
AFV Mazzoni	573,300	
AFV Agnena	463,650	
AFV Chiuvitta	533,900	
AFV Mastrati	321,630	
AFV Montefossa	359,300	
AFV Santillo	844,250	
AFV Artemide	995,470	4915,54
Aziende agriturismo - venatorie		
AAV Campanara	127,740	
AAV Colle Alto	298,370	426,11
Aree addestramento cani		
ZAC Alife	4,500	
ZAC Cannello e Arnone	6,230	
ZAC Grazzanise	3,260	
ZAC Pignataro Maggiore	18,470	
ZAC Piana di Monteverde	4,320	
ZAC Cellole	9,520	
ZAC Alvignano	11,490	
ZAC Galluccio	4,410	
ZAC San Pietro Infine	4,540	
ZAC San Pietro Infine - Mignano ML	6,370	
ZAC Ciorlano	4,910	78,02
Parchi e riserve regionali per la parte rientrante nella Provincia di Caserta		
Matese	25061,000	
Roccamonfina Foce Garigliano	8697,248	
Partenio	1913,688	
R.Nat. Castelvoturno	275,588	
R.Nat Foce Volturno-Costa di Licola	640,096	
R.Nat Lago Falciano	94,752	36.682,37
Superficie a gestione programmata della caccia		180.130,75

4.2 Comprensori omogenei e aree vocate.

L'analisi ambientale è stata effettuata dividendo il territorio provinciale in 10.978 quadranti da 500 m di lato e 25 ettari di superficie. Per ogni quadrante sono stati calcolati e presi in esame diversi tematismi di base quali:

- Carta della natura della Regione Campania (ISPRA);
- Carta dell'uso del suolo della Regione Campania;
- Carta utilizzazione agricola dei suoli (SIT- Campania);
- Centri Abitati (SIT Campania);
- Ferrovie (SIT Campania);
- Fiumi (SIT Campania);
- Strade (SIT Campania);
- Limiti Amministrativi (SIT Campania);
- Curve di livello.



Figura 4.2a – mappa provinciale di riferimento per le vocazioni.

Le analisi e la cartografia sono state realizzate con QGIS 3.8 Zanzibar.

Dalle tavole di vocazione sono stati esclusi i tre Parchi regionali della provincia di Caserta.




Figura 4.2b – parchi regionali della provincia di Caserta.




Figura 4.2c – Distribuzione delle aree urbanizzate in provincia di Caserta.

Le basi per le analisi sono la Carta delle Natura e l'Uso agricolo del

suolo. La Carta della Natura presenta 72 diversi habitat, che sono stati analizzati e raggruppati in categorie semplificate a seconda delle specie.

L'uso del suolo della Regione Campania è derivato dal Corine Land Cover 2012 ed è suddiviso in 37 categorie.

Ad ogni categoria è stato attribuito un valore di importanza positivo o negativo, per ogni specie in funzione delle loro esigenze ecologiche. L'importanza delle categorie è stata valutata attraverso il confronto a coppia (metodo AHP, Saaty, 1980) con una matrice ed una scala di valori così definita:

Valore	Interpretazione
1	a e b sono ugualmente importanti
3	a è poco più importante di b
5	a è abbastanza più importante di b
7	a è decisamente più importante di b
9	a è assolutamente più importante di b
1/3	a è poco meno importante di b
1/5	a è abbastanza meno importante di b
1/7	a è decisamente meno importante di b
1/9	a è assolutamente meno importante di b

cat.	A	B	C	D	E
A	1				
B		1			
C			1		
D				1	
E					1

I valori variano da 1 a 9 a seconda dell'importanza di a rispetto a b.

È stato così individuato un punteggio per ogni quadrante in funzione della percentuale occupata da ogni singola classe. Particolare importanza è stata data all'Indice di diversità di Shannon soprattutto per specie ecotonali come capriolo e lepre.

La vocazionalità è stata differenziata attraverso una scala di pesi soglia, in funzione del punteggio ottenuto da ogni quadrante e per alcuni casi, verificata sul campo con opportuni sopralluoghi.

Sono state così definite quattro classi: nulla, bassa, media e alta.

Classe
Abetine dell'Appennino centro-meridionale e della Sicilia
Ambienti salmastri con vegetazione alofila pioniera annuale
Ambienti salmastri mediterranei con vegetazione alofila perenne erbacea
Boschi ripariali a pioppi
Boschi a <i>Castanea sativa</i>
Boschi di latifoglie esotiche o fuori dal loro areale
Boschi e boscaglie ripariali di specie alloctone
Boschi e cespuglieti palustri a ontani e/o salici
Boschi misti di forre, scarpate e versanti umidi
Boschi ripariali mediterranei di salici
Campi a <i>Pteridium aquilinum</i>
Campi di doline e/o morenici con dossi, vallecicole e piccole conche
Canali e bacini artificiali di acque dolci
Canali e bacini artificiali di acque salate e salmastre
Canneti e altre formazioni dominate da elofite
Canneti mediterranei
Castagneti da frutto
Cave dismesse
Cave e sbancamenti
Centri abitati
Cespuglieti medio europei dei suoli ricchi
Cipresseta
Coltivazioni di pioppo
Colture estensive e sistemi agricoli complessi
Colture intensive
Corsi d'acqua con vegetazione scarsa o assente
Depressioni umide interdunali
Dune alberate
Dune grigie
Dune mobili e dune bianche
Dune stabilizzate con macchia a sclerofille
Estuari
Faggete dell'Italia meridionale
Frutteti
Gariga a <i>Ampelodesmos mauritanicus</i>
Garighe mesomediterranee
Classe
(1) cereali da granella
(1.1.1.1.3) Cereali da granella autunno-

Classe
Ginestreti a <i>Spartium junceum</i>
Ginestreti collinari e submontani
Greti mediterranei
Laghi e pozze di acqua dolce con vegetazione scarsa o assente
Laghi e stagni di acqua dolce con vegetazione
Lagune e laghi salmastri costieri
Leccete supramediterranee
Leccete termomediterranee
Macchia a <i>Pistacia lentiscus</i>
Macchie mesomediterranee
Noccioli da frutto
Oliveti
Ostrieti, carpineti, frassineti, acereti e boschi misti termofili
Parchi, giardini e aree verdi
Piantagioni di conifere
Pinete a pino domestico
Praterie aride dell'Italia centro-meridionale
Praterie aride mediterranee
Praterie da sfalcio collinari e montane
Praterie discontinue alpine e subalpine calcifile dell'Appennino
Praterie mesiche temperate e supramediterranee
Praterie mesofile pascolate
Praterie subnitrofile
Praterie umide delle depressioni carsiche dell'Appennino
Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale
Querceti a cerro e farnetto dell'Italia centro-meridionale
Querceti a roverella dell'Italia centro-meridionale
Roveti
Rupi carbonatiche dell'Appennino centro-meridionale e dei rilievi delle grandi isole
Siti archeologici e ruderi
Siti produttivi e commerciali
Spiagge sabbiose con vegetazione annuale
Spiagge sabbiose prive di vegetazione
Sponde e fondali di laghi periodicamente sommersi con vegetazione anfibia
Steppe di alte erbe mediterranee
Vigneti
Classe
(5.1) Boschi di latifoglie
(5.2) Boschi di conifere

4. AREE INTERESSATE DAL PIANO.

vernini associati a
(1.3.1) Prati avvicendati
(1.3.1.1.1) Colture foraggere associate a cereali da
(1.3.2.) Erbai
(2) ortive
(2.1) Vigneti
(2.2) Frutteti e frutti minori
(2.3) Oliveti
(2.4) Agrumeti
(2.5) Castagneti da frutto
(2.6) Pioppeti, saliceti, altre latifoglie
(2.7) Altre colture permanenti o arboricoltura da frutto
(3.1) Prati permanenti, prati pascoli e pascoli
(3.2) Pascoli non utilizzati o di incerto utilizzo
(4) piante da tubero
(4.1) Colture temporanee associate a colture permanenti
(4.2) Sistemi colturali e particellari complessi
(5) colture industriali

(5.3) Boschi misti di conifere e latifoglie
(6.1) Aree a pascolo naturale e praterie di alta quota
(6.2) Cespuglieti e arbusteti
(6.3) Aree a vegetazione sclerofilla
(6.4.1) Aree a ricolonizzazione naturale
(6.4.2) Aree a ricolonizzazione artificiale
(7.1) Spiagge, dune e sabbie
(7.2) Rocce nude ed affioramenti
(7.3) Aree con vegetazione rada
(7.4) Aree degradate da incendi e per altri eventi
(8.1) Zone umide interne
(8.2) Zone umide marittime
(A) Acque interne e costiere, specchi e corsi d'acqua, naturali ed artificiali.
(S1) Orticole e frutticole
(S2) Floricole, piante ornamentali e vivai
(U) Ambiente urbanizzato e superfici artificiali




Figura 4.2d – carta della natura - provincia di Caserta.

- Rupi carbonatiche dell'Appennino centro-meridionale e dei rilievi delle grandi isole
- Siti archeologici e ruderi
- Siti produttivi e commerciali
- Spiagge sabbiose con vegetazione annuale
- Spiagge sabbiose prive di vegetazione
- Sponde e fondali di laghi periodicamente sommersi con vegetazione anfibia
- Steppe di alte erbe mediterranee
- Vigneti

- Parchi Reg.D
- Classi Carta della Natura**
- Abetine dell'Appennino centro-meridionale e della Sicilia
- Ambienti salmastri con vegetazione alofila pioniera annuale
- Ambienti salmastri mediterranei con vegetazione alofila perenne erbacea
- Boschi ripariali a pioppi
- Boschi a Castanea sativa
- Boschi di latifoglie esotiche o fuori dal loro areale
- Boschi e boscaglie ripariali di specie alloctone
- Boschi e cespuglieti palustri a ontani e/o salici
- Boschi misti di farni, scarpate e versanti umidi
- Boschi ripariali mediterranei di salici
- Campi a Pteridium aquilinum
- Campi di doline e/o morenici con dossi, vallecole e piccole conche
- Canali e bacini artificiali di acque dolci
- Canali e bacini artificiali di acque salate e salmastre
- Canneti e altre formazioni dominate da elofite
- Canneti mediterranei
- Castagneti da frutto
- Cave dismesse
- Cavi e sbancamenti
- Centri abitati
- Cespuglieti medio-europei dei suoli ricchi
- Cipresseta
- Coltivazioni di pioppo
- Colture estensive e sistemi agricoli complessi
- Colture intensive
- Corsi d'acqua con vegetazione scarsa o assente
- Depressioni umide interdunali
- Dune alberate
- Dune grigie
- Dune mobili e dune bianche
- Dune stabilizzate con macchia a sclerofille
- Estuari
- Faggete dell'Italia meridionale
- Fruttati
- Gariga a Ampelodesmos mauritanicus
- Garighe mesomediterranee
- Ginestreti a Spartium junceum
- Ginestreti collinari e submontani
- Grieti mediterranei
- Laghi e pozze di acqua dolce con vegetazione scarsa o assente
- Laghi e stagni di acqua dolce con vegetazione
- Lagune e laghi salmastri costieri
- Leccete supramediterranee
- Leccete termomediterranee
- Macchia a Pistacia lentiscus
- Macchie mesomediterranee
- Nocciolati da frutto
- Oliveti
- Ostrieti, carpineti, frassineti, aceretici e boschi misti termofili
- Parchi, giardini e aree verdi
- Plantagioni di conifere
- Pinete a pino domestico
- Praterie aride dell'Italia centro-meridionale
- Praterie aride mediterranee
- Praterie da sfalcio collinari e montane
- Praterie discontinue alpine e subalpine calcifile dell'Appennino
- Praterie mesofite temperate e supramediterranee
- Praterie mesofite pascolate
- Praterie subnitrofile
- Praterie umide delle depressioni carsiche dell'Appennino
- Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale
- Querceti a cerro e farnetto dell'Italia centro-meridionale
- Querceti a roverella dell'Italia centro-meridionale
- Rieveti

Tenendo conto della Carta della Natura sono stati individuati 11 comprensori omogenei con una superficie compresa tra 8.600 e 41.000 ettari.

Comprensorio	Sup. Totale (ha)	Habitat prevalente	Percentuale
A	11059	Colture estensive e sistemi agricoli complessi	29,7
B	16312	Colture estensive e sistemi agricoli complessi	24,7
C	8990	Frutteti	69,8
D	14987	Colture estensive e sistemi agricoli complessi	64,0
E	25135	Colture estensive e sistemi agricoli complessi	74,3
F	13549	Colture estensive e sistemi agricoli complessi	40,5
G	24244	Frutteti	55,0
H	26104	Colture estensive e sistemi agricoli complessi	32,4
I	41013	Colture estensive e sistemi agricoli complessi	77,5
L	8642	Colture estensive e sistemi agricoli complessi	29,8
M	38113	Colture estensive e sistemi agricoli complessi	45,2

Tabella 4.2a – comprensori omogenei provincia di Caserta.




Figura 4.2E – comprensori omogenei provincia di Caserta.

Due le classi prevalenti nei diversi comprensori: Frutteti e Colture estensive e sistemi agricoli complessi, con quest'ultima presente in tutti i comprensori. Se invece si prendono in esame le tre classi maggiormente presenti in ogni comprensorio abbiamo 12 classi che rappresentano tra il 62,9 ed il 91,8% degli habitat dei vari comprensori.

Habitat prevalente	N° Comprensori	Media
Boschi a <i>Castanea sativa</i>	1	4,54
Castagneti da frutto	1	15,79
Centri abitati	2	15,20
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	11	39,45
Frutteti	9	22,12
Gariga a <i>Ampelodesmus mauritanicus</i>	2	10,82
Leccete termomediterranee	1	15,35
Oliveti	1	10,41
Ostrieti, carpineti, frassineti, acereti e boschi misti termofili	2	13,82
Praterie aride dell'Italia centro-meridionale	1	16,82
Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale	3	16,44
Querceti a roverella dell'Italia centro-meridionale	2	19,84

Tabella 4.2b - comprensori omogenei provincia di Caserta.

4.2.1 Caratteristiche dei comprensori omogenei.

A -

Habitat prevalenti	Percentuale
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	29,7
Ostrieti, carpineti, frassineti, acereti e boschi misti termofili	24,3
Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale	21,5
Totale	75,5

B -

Habitat prevalenti	Percentuale
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	24,7

Gariga a <i>Ampelodesmus mauritanicus</i>	11,8
Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale	17,6
Totale	61,1

C -

Habitat prevalenti	Percentuale
Castagneti da frutto	15,8
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	6,2
Frutteti	69,8
Totale	91,8

D -

Habitat prevalenti	Percentuale
Boschi a <i>Castanea sativa</i>	4,54
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	64
Frutteti	10,9
Totale	79,4

E -

Habitat prevalenti	Percentuale
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	74,3
Ostrieti, carpineti, frassineti, acereti e boschi misti termofili	3,35
Querceti a cerro dell'Italia centro-meridionale	10,2
Totale	87,9

F -

Habitat prevalenti	Percentuale
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	40,5
Frutteti	34,2
Oliveti	10,4
Totale	85,1

G -

Habitat prevalenti	Percentuale
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	9,58

4. AREE INTERESSATE DAL PIANO.

Frutteti	55,0
Gariga a <i>Ampelodesmus mauritanicus</i>	9,86
Totale	74,5

90

H -

Habitat prevalenti	Percentuale
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	32,4
Leccete termomediterranee	15,4
Querceti a roverella dell'Italia centro-meridionale	23,4
Totale	71,2

I -

Habitat prevalenti	Percentuale
Centri abitati	6,24
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	77,5
Frutteti	6,8
Totale	90,6

L -


Habitat prevalenti	Percentuale
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	29,8
Praterie aride dell'Italia centro-meridionale	16,8
Querceti a roverella dell'Italia centro-meridionale	16,3
Totale	62,9

M -

Habitat prevalenti	Percentuale
Centri abitati	24,2
Colture estensive e sistemi agricoli complessi	45,2
Frutteti	11,4
Totale	80,7

Le vocazioni delle sei specie prese in esame sono abbastanza diverse tra di loro, sia complessivamente che per classi. Si va dal 23% del cinghiale al 62% della lepre. Specie che apparentemente hanno la stessa percentuale di vocazionalità come fagiano e starna,

presentano differenze significative nella ripartizione per classi. La vocazione del fagiano è medio-bassa per il 44%, mentre quella della starna è bassa per il 41%.



Per la piccola selvaggina va ricordato che si tratta di vocazioni potenziali, soggette a variazioni importanti in funzione della rotazione delle colture e delle attività antropiche.

Dal punto di vista gestionale possiamo suddividerle in quattro tipologie:

- Specie che non hanno bisogno di interventi di miglioramento: cinghiale e capriolo;
- Specie che necessitano di interventi di miglioramenti ambientale: lepre e fagiano;
- Specie che richiedono forti interventi di miglioramento ambientale a fini faunistici: starna;
- Specie la cui vocazionalità si concentra in aree al di fuori del territorio a caccia programmata: coturnice.

4.3 Istituti faunistici 2019 - 2024.

4.3.1 Zone di Ripopolamento e cattura.

92

Attualmente sono presenti in provincia di Caserta sei Zone di Ripopolamento e Cattura istituite con il precedente PFVP con una superficie totale di 6.649 ha.




Figura 4.3.1a – Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) vigenti.

Denominazione	Comuni	Sup. ha
Carditello	San Tamarro	814
Monte Alifano	Caiazzo, Castel Campagnano, Ruviano	1326

Torcino	Ciorlano	825
Selvapiana	Alvignano, Dragoni, Gioia Sannitica	1500
Teanese	Caianello, Roccamonfina, Teano	1127
Vairanese	Pietramelara, Pietravairano, Riardo, Teano	1062

Nel documento preliminare si propone:

1. la modifica delle ZRC:

- ZRC Carditello;
- ZRC Torcino;
- ZRC Monte Alifano;
- ZRC Selvapiana;
- ZRC Vairanese;
- ZRC Teanese;

2. l'istituzione di una nuove ZRC di diversa estensione.

Denominazione	Comuni	Sup. ha	Sup. tot. ha
ZRC TORCINO	Ciorlano	897,400	
ZRC TEANESE	Teano	425,180	
ZRC VAIRANESE	Riardo, Pietravairano, Teano	631,500	
ZRC SELVA PIANA	Alife, Alvignano, Dragoni	701,840	
ZRC SESSA AURUNCA	Sessa Aurunca	589,870	
ZRC MONTE ALIFANO	Alvignanello, Caiazzo	483,120	
ZRC CARDITELLO	San Tammaro	947,540	4676,450

Per ogni ZRC si allega alla presente la mappa dei confini su Carta Tecnica Regionale (stampata in scala 1/10.000).




Figura 4.3.1b – Distribuzione delle Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC) in provincia di Caserta. In verde la nuove ZRC.

4.3.2 Centri pubblici di produzione di selvaggina.

In provincia di Caserta non sono presenti istituti di questo tipo la cui istituzione è demandata alla Regione Campania secondo l'art. 12 della LR. 26/12

I centri pubblici di produzione della selvaggina hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale e sono istituiti

prevalentemente su terreni di proprietà di enti pubblici. Tali centri possono essere regionali, provinciali e comprensoriali, in particolare:

95

a) la Regione può istituire centri pubblici di produzione della selvaggina allo stato naturale utilizzando proprietà demaniali regionali o comunali o anche proprietà private che abbiano i requisiti necessari previo assenso del proprietario.

Hanno lo scopo di produrre selvaggina allo stato naturale, con particolare riferimento agli ungulati, in forma estensiva e possono attrezzarsi anche per la produzione intensiva di altre specie di piccola mole. La gestione dei medesimi è affidata al Settore tecnico amministrativo provinciale delle foreste competente, d'intesa con il settore foreste caccia e pesca.

I relativi programmi di intervento, sono approvati e finanziati dalla Giunta regionale sentito il Comitato tecnico regionale;

b) le amministrazioni provinciali possono istituire centri pubblici provinciali di produzione della selvaggina allo stato naturale utilizzando proprietà demaniali provinciali o comunali concessi in uso dall'ente proprietario. I centri provinciali hanno gli stessi scopi di quelli regionali, sono gestiti direttamente dalle Province che attuano i programmi di gestione sentito il Comitato tecnico provinciale;

c) i comuni singoli o associati possono richiedere la istituzione di centri pubblici comprensoriali di produzione della selvaggina allo stato naturale. Detti centri hanno le stesse finalità dei centri regionali e provinciali. Il programma di gestione, redatto annualmente, deve essere preventivamente approvato dall'amministrazione provinciale competente per territorio.

4.3.3 Centri privati di produzione di selvaggina.

Gli allevamenti privati di specie cacciabili possono essere istituiti a scopo di ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale o per la produzione di richiami vivi per la caccia da appostamento.

96

Allo stato attuale non esistono Centri Privati di produzione di fauna selvatica in provincia di Caserta, la loro istituzione è regolamentata dall'art. 13 della L.R. 26/2012.

4.3.4 Zone per l'addestramento e allenamento cani senza abbattimenti.

La proposta di aree addestramento cani (ZAC) del nuovo Piano Faunistico – Venatorio conferma le preesistenti ZAC già approvate nel precedente Piano. Esse sono:

Denominazione	Sup. ha	Sup. tot. ha
ZAC Alife	4,500	
ZAC Cannello e Arnone	6,230	
ZAC Grazzanise	3,260	
ZAC Pignataro Maggiore	18,470	
ZAC Piana di Monteverde	4,320	
ZAC Cellole	9,520	
ZAC Alvignano	11,490	
ZAC Galluccio	4,410	
ZAC San Pietro Infine	4,540	
ZAC San Pietro Infine - Mignano ML	6,370	
ZAC Ciorlano	4,910	78,020

Per ogni AAC si allega alla presente la mappa dei confini su Carta Tecnica Regionale (stampata in scala 1/10.000).

4.3.5 Zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

La Legge Regionale 26/2012 e s.m.i recependo la L.N. 157/92 vincola l'autorizzazione degli appostamenti fissi al numero rilasciato nella stagione venatoria 1989-1990.

97

In ogni caso gli appostamenti autorizzati non possono essere in numero superiore ad un appostamento per ogni tremila ettari di superficie provinciale utile alla caccia.

Per la provincia di Caserta la superficie utile alla caccia è calcolata in 200.172 ettari, pertanto possono essere presenti 66 appostamenti fissi.

L'esercizio venatorio da appostamento fisso è disciplinato dall'articolo 5 della L.R. 26/2012.

Nel caso degli appostamenti ricadenti nei 500 metri dai confini con le province di: Latina, Frosinone, Isernia, Campobasso, Benevento e Napoli, vanno verificate le distanze dai Parchi Regionali, Oasi e Zone di Ripopolamento e Cattura previste dai relativi Piani Faunistici Venatori.



Figura 4.3.5a – Aree dove è possibili allocare appostamenti fissi nella Provincia di Caserta.

4.3.6 Valichi montani interessati dalle rotte di migrazione.

La carta delle rotte migratorie allegata al Piano Faunistico – Venatorio Regionale evidenzia le zone di svernamento in base agli studi effettuati (da Milone M. (a cura di) 1999, "Atlante degli uccelli svernanti in Campania", Monografia n. 6. ASOIM), i cui dati sono stati integrati con quelli più recenti della Banca dati dell'Istituto di Gestione della Fauna. Di primaria importanza in questo caso sono i territori che ospitano zone umide e le zone costiere ricoperte da macchia mediterranea. Dalla carta regionale [v. figura 3.3.6a], il

presente Studio ha stralciato un quadro di livello provinciale [v. tavola 1.3].




Figura 4.3.6a – Carta delle rotte migratorie regionali.

4.3.7 Aziende faunistico - venatorie.

Di seguito si riportano le aziende faunistico – venatorie della Provincia di Caserta proposte con il presente Piano.

Denominazione	Sup. ha	Sup. tot. ha
AFV Sant'Umberto	824,040	
AFV Mazzoni	573,300	

AFV Agnena	463,650	
AFV Chiuvitta	533,900	
AFV Mastrati	321,630	
AFV Montefossa	359,300	
AFV Santillo	844,250	
AFV Artemide	995,470	4915,540

Per ogni AFV si allega alla presente la mappa dei confini su Carta Tecnica Regionale (stampata in scala 1/10.000).

4.3.8 Aziende agriturismo - venatorie.

Di seguito si riportano le aziende agriturismo - venatorie della Provincia di Caserta proposte con il presente Piano.

Denominazione	Sup. ha	Sup. tot. ha
AAV Campanara	127,740	
AAV Colle Alto	298,370	426,110

Per ogni AAV si allega alla presente la mappa dei confini su Carta Tecnica Regionale (stampata in scala 1/10.000).

4.3.9 Parchi Regionali e aree protette.

Nel paragrafo 1.6 sono descritti i parchi regionali e le aree protette che insistono sul territorio provinciale. Di seguito si riportano le specifiche dimensionali che riguardano il presente Piano Faunistico Venatorio.

Denominazione	Sup. ha	Sup. tot. ha
PRN Matese (prov. Caserta)	25061,000	
PRN Roccamonfina Foce Garigliano	8697,248	
PRN Partenio (Prov. Caserta)	1913,688	
R.Nat. Castelvoturno	275,588	

R.Nat Foce Volturno-Costa di Licola	640,096	
R.Nat Lago Falciano	94,752	36.682

4.3.10 *Oasi di protezione.*

Le Oasi faunistiche di protezione del Piano Faunistico Venatorio derivano dalla ripermimetrazione di quelle esistenti. Esse sono le seguenti.

Denominazione	Sup. ha	Sup. tot. ha
Oasi Salicelle	352,8	
Oasi Le Mortine	980,9	1333,7

Per ogni Oasi viene fornita la mappa dei confini su Carta Tecnica Regionale (stampata in scala 1/10.000).

5. AREE DI RILEVANZA AMBIENTALE.

In questo capitolo viene analizzato qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228 (punto d, Allegato VI, d.lgs. 4/2008).

6. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE.

In questo capitolo sono descritti gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale (punto e, Allegato VI, d.lgs. 4/2008).

7. EFFETTI DEL PIANO SULL'AMBIENTE.

Nel presente capitolo vengono misurati i possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Sono considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi (punto f, Allegato VI, d.lgs. 4/2008).

Nei capitoli precedenti si è verificata la coerenza degli obiettivi del PFVP con il quadro pianificatorio e programmatico di riferimento e con gli obiettivi di protezione ambientale. Ora si procede alla valutazione degli impatti generati dal Piano sull'ambiente, attraverso il confronto tra strategie di Piano e indicatori ambientali. Più nel dettaglio, le strategie di Piano derivano dagli "OBIETTIVI" formulati per settori strategici, che determinano "LINEE DI INTERVENTO" (progetti, programmi particolari, ecc.) e, a cascata, "INTERVENTI SPECIFICI" (norme tecniche d'attuazione e elaborati di Piano). Le strategie sono "misurate" attraverso gli "INDICATORI" ambientali, che sono raggruppati in "CLASSI DI INDICATORI" che, a loro volta, appartengono a "TEMI AMBIENTALI" e ad "AREE AMBIENTALI".

Quindi il confronto avviene tra:

OBIETTIVI-LINEE DI INTERVENTO-INTERVENTI SPECIFICI

e

AREE TEMATICHE-TEMI AMBIENTALI-CLASSI DI INDICATORI.

7.1 Valutazione qualitativa.

La valutazione qualitativa degli effetti del PFVP si basa sui possibili impatti che le azioni previste determinano rispetto alle **“aree tematiche”** e ai conseguenti **“temi ambientali”** individuati nell’ambito dell’analisi dello stato dell’ambiente del territorio [cfr. § 3].

In particolare, l’analisi dello stato dell’ambiente permette di evidenziare le vulnerabilità e le criticità del territorio, nonché le risorse e le potenzialità. Pertanto, il confronto tra lo stato dell’ambiente e gli interventi proposti consente di valutare gli impatti che si potrebbero determinare.

A questo scopo, vengono elaborate delle “matrici di valutazione” (o “matrici degli impatti”) in cui ciascuna Linea di intervento si confronta con le relative aree tematiche, esaminate nell’ambito dello studio sullo stato dell’ambiente.

Ogni matrice di valutazione riporta per righe le Linee di intervento (collegate ai rispettivi Obiettivi) e per colonne le “aree tematiche”. Nelle caselle di incrocio sono indicati gli impatti, distinti in:

- impatto potenzialmente positivo
 - impatto potenzialmente nullo
 - impatto potenzialmente negativo
- | |
|---|
| + |
| |
| x |

Gli impatti potenzialmente positivi individuano la possibilità che l’intervento specifico considerato possa determinare dei benefici sull’ambiente, contribuendo sia alla tutela ed alla valorizzazione delle risorse presenti che alla promozione di processi di sviluppo sostenibile.

Gli impatti potenzialmente nulli sono riferiti a quegli Interventi specifici che, in alcuni casi, non interessano l’area tematica in esame, mentre in altri casi, non incidono sullo stato dell’ambiente.

Gli impatti potenzialmente negativi esplicitano le esternalità negative che gli Interventi specifici potrebbero determinare e le cui implicazioni sono da considerare con cautela.

Le matrici permettono di definire un quadro sinottico degli impatti potenziali, che poi vengono ulteriormente indagati ed approfonditi nell'ambito della valutazione quantitativa.

7.2 Valutazione quantitativa.

Tenendo conto delle conclusioni a cui si è pervenuti attraverso la valutazione qualitativa, viene strutturata la valutazione quantitativa degli impatti che le azioni di Piano potrebbero determinare sul territorio.

Pertanto, vengono elaborate delle opportune matrici di valutazione per ciascuna linea di intervento (di ciascun Sistema e per ciascun obiettivo) ed esplicitando rispettivamente:

- l'area tematica;
- il tema ambientale;
- la classe di indicatori;
- l'indicatore;
- la classificazione dell'indicatore secondo il Modello DPSIR;
- l'unità di misura utilizzata per valutare l'indicatore selezionato;
- il valore assunto dall'impatto, distinguendo tra "Stato di fatto" e "PRT".

È evidente che, per ogni "Linea di intervento", vengono considerati soltanto l' "area tematica" ed il "tema ambientale" pertinenti, come determinati nella valutazione qualitativa. In maniera analoga, viene fatta un'opportuna selezione per la scelta della classe di indicatori e per i relativi indicatori, tenendo conto dei risultati ottenuti dalla precedente analisi qualitativa.

Per la valutazione degli impatti, rispetto al valore di riferimento e all'unità di misura selezionata, ci si è avvalso dei seguenti simboli

grafici:

- ▲ incremento positivo;
- ▼ decremento positivo;
- ◀▶ stabile positivo;
- △ incremento negativo;
- ▽ decremento negativo;
- ◁▷ stabile negativo.

In particolare, tenuto conto che un valore più elevato di un indicatore non sempre corrisponde ad una migliore condizione ambientale, si sono assunti i seguenti significati:

- "incremento positivo", sta a significare il fatto che un incremento del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale positivo;
- "decremento positivo", sta a significare il fatto che un decremento del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale positivo;
- "stabile positivo", sta a significare il fatto che l'invarianza del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale positivo;
- "incremento negativo", sta a significare il fatto che un incremento del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale negativo;
- "decremento negativo", sta a significare il fatto che un decremento del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale negativo;
- "stabile negativo", sta a significare il fatto che l'invarianza del valore dell'indicatore indica un effetto ambientale negativo.

Per quanto riguarda il valore assunto dagli impatti, si osserva che i valori riferiti allo "stato di fatto" tengono conto delle caratteristiche dello scenario già analizzate nello stato dell'ambiente [cfr. § 3] con riferimento ad un orizzonte temporale T0 (attualità); mentre, i valori assunti per il PRT individuano delle possibili previsioni di trasformazione con riferimento ad un orizzonte temporale T1, che si potrebbe realizzare tra dieci anni.

Ciascuna matrice di valutazione, elaborata per ogni Linea di

intervento, ne riassume le peculiarità ed esplicita le possibili implicazioni che si potrebbero delineare. Allorquando risulta possibile individuare un valore numerico preciso, questo è stato indicato accanto al rispettivo simbolo grafico.

8. MISURE DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE.

Nel presente capitolo vengono proposte le misure di mitigazione e compensazione ambientale con riferimento agli impatti potenzialmente negativi delle linee di intervento proposte per i diversi sistemi, individuando per ciascuna area tematica (e rispettivi temi ambientali) le relative "problematiche", "considerazioni" e "competenze", al fine di impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano (punto g, Allegato VI, d.lgs. 4/2008).

9. SCELTA DELLE ALTERNATIVE.

Nel presente capitolo sono affrontate le ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste (punto h, Allegato VI, d.lgs. 4/2008).

L'elaborazione, valutazione e scelta delle alternative viene operata, tenendo conto della natura e delle finalità del Piano, con riferimento alle linee di intervento utilizzate per raggiungere gli obiettivi del PRT.

10. MONITORAGGIO.

Il presente capitolo fa riferimento alla descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare (punto i, Allegato VI, d.lgs. 4/2008).

L'approccio metodologico riprende quello della valutazione quantitativa.

